

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1860

PRESIDENZA LANZA.

SOMMARIO. Omaggi. — Ozione del deputato Gazzoletti. — Istanza del deputato Panattoni circa la discussione delle proposte più urgenti. — Verificazione di poteri — Annullamento delle elezioni di Varese e di Meldola. — Relazione sul disegno di legge per la permuta dei palazzi Broletto e Marino a Milano. — Discussione generale del disegno di legge per proroga di applicazione nell'Emilia dei Codici civile, procedura civile, criminale, e di commercio, e dell'organizzazione giudiziaria — Spiegazioni e raggugli del deputato Mancini, relatore — Opinioni favorevoli dei deputati Pepoli Giovachino e Fioruzzi — Emendamenti Finali e Rubieri, oppugnati dal relatore — Opinioni dei deputati Mari, Martinnelli, Borgatti, Pepoli Giovachino, Mellana e Ara, e del ministro guardasigilli — Reiezione degli emendamenti Finali e Rubieri, e approvazione dei due articoli — Votazione ed approvazione dell'intero disegno di legge. — Discussione generale del disegno di legge per l'approvazione dei due trattati di Zurigo colla Francia e coll'Austria — Invito del deputato Cotta-Ramusino in merito della condotta delle antiche provincie del regno invase nel 1859, e risposta del presidente del Consiglio.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di una petizione:

6680. I Consigli comunali di Pallare, Cairo, Carretto, Bormida, Mallare, Rocchetta del Cairo, Altare, Millesimo, Cosseira, Plodio e Provvida, circondario di Savona; di Santa Giulia, Dego e Piana, circondario d'Acqui; di Saliceto, circondario di Mondovì, chiedono sia sospesa la disposizione della legge 15 novembre 1859, colla quale venne tolta al collegio di Carcare la facoltà di insegnare la filosofia.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE Il dottor Pietro Ellero fa omaggio alla Camera d'una sua opera intitolata: *La pena capitale*.

Così pure il signor marchese Camillo Pallavicino fa omaggio alla Camera de' seguenti suoi scritti:

- 1° Riflessioni sullo svincolo delle enfiteusi;
- 2° Proposta d'una legge monetaria;
- 3° Memoria intorno ai docks o porti artefatti;
- 4° Proposta sulla libertà del credito;
- 5° Cenni sulla legislazione forestale.

Questi opuscoli saranno deposti nella biblioteca e ne sarà ringraziato l'autore.

Il deputato Gazzoletti scrive che per leggiera indisposizione non ha potuto finora intervenire alle tornate della Camera, ma che però spera di potervi venire lunedì.

Intanto, essendo egli stato eletto nei due collegi di Castel San Giovanni e di Adro, dichiara di optare pel collegio di Castel San Giovanni.

Rimane quindi vacante il collegio di Adro.

(I deputati Revel Genova e Boschi prestano giuramento.)

(La Camera non essendo ancora in numero, si fa l'appello nominale, il quale viene interrotto al sovraggiungere di parecchi deputati.)

La Camera essendo ora in numero (ore 1 55), metterò ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

SANGUINETTI. Io pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza le petizioni che si trovano iscritte sotto il n° 6680. Sono petizioni di quindici municipii, i quali domandano che la Camera con una nuova legge o modifici o riformi in qualsiasi modo quella parte della legge del 15 novembre 1859 che si riferisce all'istituzione dei ginnasi e dei licei.

La questione, su cui queste petizioni richiamano l'attenzione della Camera, è per se stessa di un'altissima importanza, e per l'attinenza che hanno col bene generale dello Stato, e per i varii e molteplici interessi che tocca. La legge, per la parte di cui si tratta, non andrà in esecuzione che al 1° novembre di quest'anno; parmi quindi conveniente che la Camera, qualunque sieno le decisioni che sarà poi per prendere, voglia discutere la questione, di cui è caso, prima dell'adozione della legge.

È questo il motivo per cui pregherei la Camera di dichiarare quelle petizioni d'urgenza.

(Sono dichiarate d'urgenza.)

ISTANZA CIRCA LE DELIBERAZIONI DELLA CAMERA.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Mi permetto unicamente di esprimere un desiderio, che spero non sembrerà indiscreto all'onorevole ufficio della Presidenza, e credo sarà fecondato di quel consenso patriottico che anima tutti gli onorevoli colleghi in questo nazionale Parlamento.

La Sessione attuale fu preconizzata come breve anche nel discorso della Corona; essa parmi giunta oggimai più che alla metà. Frattanto vedo affollarsi al banco della Presidenza con-

tinue proposte e domande d'urgenza, le quali, se dovessero prendersi in considerazione, non che definitivamente discutere, sarebbero più che bastanti a consumare questo scorcio della Sessione.

Prego pertanto la Presidenza ed il Parlamento, di cui sono tanto apprezzabili lo zelo e l'affetto per le cose della patria e del nuovo regno, a volersi degnare di sospendere o abbreviare tutte quelle proposte e questioni che possono essere d'interesse locale. Meglio infatti e più urgente sarebbe il rivolgere tutti i pensieri e gli sforzi nostri, negli ultimi momenti della presente Sessione, a fare quel più che sia possibile per la costituzione del nuovo regno, e per l'interesse generale del popolo italico, che abbiamo la fortuna di rappresentare.

Io mi limito ad esprimere strettamente questo desiderio, ritenendo che il sentimento patriottico, che mi ha dettato queste poche parole, si trovi all'unisono con quello di tutti gli onorevoli colleghi ai quali mi rivolsi.

PRESIDENTE. Fin qui credo che la Camera non potrà certamente muovere appunto alla Presidenza di aver trattato affari d'importanza con pregiudizio della cosa pubblica.

Finora tutti gli affari che vennero al Parlamento furono trattati secondo l'ordine della loro maggiore o minore urgenza: non potrebbe pertanto l'osservazione fatta dall'onorevole preopinante riguardare il passato.

In quanto all'avvenire, l'onorevole preopinante sa che la Camera è quella che stabilisce l'ordine del giorno, secondo il quale debbono essere trattate le diverse proposte; per conseguenza la Presidenza ha compiuto affatto il suo dovere, quando, secondo il proprio criterio, fa la proposta dell'ordine del giorno, ne dà lettura alla Camera, e, non essendovi osservazioni in contrario, dà corso al medesimo.

Io sono persuaso che la Camera è convinta al pari dell'onorevole preopinante della convenienza di dar corso innanzi tutto alle proposte più urgenti e di maggiore interesse, e credo che non si opporrà a che si continui sempre con questo sistema di dar corso innanzi tutto alle cose che sono dichiarate di maggior importanza.

Non saprei che altro aggiungere alle istanze dell'onorevole Panattoni; quindi, se egli non fa una proposta speciale, si passerà all'ordine del giorno.

PANATTONI. Non avendo inteso fare osservazioni sul passato, nè una proposta per l'avvenire, mi chiamo soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente, le quali sono bastantemente consone al sentimento che mi ha animato.

VERIFICA DI POTERI.

PRESIDENTE. Invito i relatori di elezioni a venire alla ringhiera.

ROVERA, relatore. Collegio di Morbegno.

Questo collegio è diviso in due sezioni, Morbegno e Berbenno. Gli elettori iscritti sono 456; i votanti furono 164.

Il signor Castellanza commendatore Marco ebbe voti 83, l'avvocato Giovanni Battista Varè 65; voti dispersi 10, nulli 6.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza dei voti voluti dalla legge, si addivenne, il 10 maggio, ad una seconda votazione. A questa intervennero 210 votanti. Il signor Castellanza commendatore Marco avendo riportato 153 voti, venne proclamato a deputato del collegio di Morbegno.

Le operazioni elettorali essendo state regolari, a nome dell'ufficio VI vi propongo la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

Collegio d'Intra.

Questo collegio componesi di tre sezioni, Intra, Canobbio, Ornavasso. Gli elettori iscritti sono 875, i votanti furono 401.

Il signor Torelli cavaliere Giuseppe riportò 237 voti, il signor Botta causidico Luigi 154; voti nulli 7, dispersi 4.

Nessuno dei candidati avendo riportato il numero dei voti prescritto dalla legge, si addivenne, il 10 maggio, allo scrutinio di ballottaggio. Intervenero a questa votazione 519 elettori.

Il signor Torelli cavaliere Giuseppe avendo ottenuto 529 voti, venne proclamato a deputato del collegio d'Intra. Regolari essendo risultate le operazioni elettorali, a nome dell'ufficio VI vi propongo di voler convalidare questa elezione, facendo noto alla Camera che il signor cavaliere Torelli era consigliere di governo senza stipendio, al quale impiego rinunziò prima delle elezioni.

(La Camera approva.)

GRILLENZONI, relatore. A nome dell'ufficio VI ho l'onore di riferire sull'elezione di Varese.

Il collegio di Varese consta di due sezioni: Varese e Cuvio. Gli elettori iscritti sono 468: nella 1ª sezione di Varese votarono 187, nella 2ª, di Cuvio, votarono 64 elettori: totale dei votanti 251.

I candidati che ebbero maggior numero di voti furono l'avvocato Paolo Emilio Berretta e il dottore Giuseppe Gianelli.

Non avendo alcuno dei candidati riportato la maggioranza prescritta dalla legge, si addivenne alla votazione di secondo scrutinio.

In questa votazione concorsero 302 elettori.

Il candidato Beretta ebbe voti 158, Gianelli 141.

Avendo il candidato Beretta ottenuto 17 voti più dell'altro candidato fu proclamato deputato del collegio di Varese. Ma in questo collegio è stata presentata una protesta che fu inserita nel verbale della sezione principale per la votazione del ballottaggio, e per la medesima votazione del ballottaggio fu presentata pure al Ministero una protesta della seconda sezione.

Le proteste sono del seguente tenore.

Nella prima sezione nella chiusura del verbale l'ufficio tenne conto di questa protesta.

Il signor elettore Paolo Talachini reclama contro la pratica di essersi ricevuti diversi bollettini scritti su carta diversa da quella disposta sul tavolo; da che ne consegue che non furono tutti scritti davanti all'ufficio.

Il signor elettore Angelo Orrigoni reclama perchè dalle ore 8 e 1/2 alle 9 due soli individui assisterono alla presentazione delle schede, cioè il presidente e il signor Pirinoli; essendosi assentato il signor ingegnere Ponti dalla sala, ciò che si conferma dallo stesso, dichiarando però che fu il solo tempo di spander acqua nel locale stesso delle scuole e a testa scoperta.

L'ufficio definitivo dichiara che, quantunque alcuni biglietti siano stati presentati già scritti, egli è però certo che contengono la volontà dei rispettivi elettori che li hanno presentati, e che l'assenza del signor ingegnere Ponti, uno degli scrutatori, dalla sala essendo stata così breve, non credette ciò poter fare argomento d'accusa e d'irregolarità. Si conservarono però le schede che, suggellate, si unirono ai verbali.

Per quanto si è detto disopra, l'ufficio definitivo ha, non

vedendo motivo di nullità nella fatta elezione, proclamato a deputato di Varese l'avvocato Paolo Berretta.

In quanto alla seconda sezione la protesta che è stata presentata al Ministero dell'interno è del seguente tenore:

« Noi sottoscritti elettori del circolo elettorale di Varese e Cuvio, provincia di Como, circondario di Varese, protestiamo contro l'elezione del deputato al Parlamento nazionale avvenuta il giorno 10 corrente mese, pel ballottaggio tra i signori avvocato Paolo Emilio Berretta ed il consigliere Gianelli cavaliere Giuseppe, per le seguenti irregolarità avvenute nella sezione del Mandamento di Cuvio:

« 1° La maggior parte degli elettori votarono col bollettino già antecedentemente predisposto, in onta a quanto prescrive l'articolo 81 della legge elettorale politica 20 novembre prossimo passato anno.

« 2° L'elettore Chirio Domenico, di Orino, infermo e fatto condurre con mezzi e gara di partiti fino alla porta della casa in cui si trovava la sala elettorale, e per non avergli potuto far salire la scala, il presidente dell'ufficio con altri degli scrutatori, signori Maggi Pasquale ed il sindaco di Orino, discesero in istrada a ricevere il bollettino già scritto.

« 3° Fra il primo ed il secondo appello l'ufficio presidenziale continuò a ricevere i bollettini che si presentavano, togliendo con questo mezzo la guarentigia dell'assistenza degli elettori, per la legale presentazione dei bollettini, guarentigia voluta dall'articolo 85. Anzi il secondo appello non venne fatto per non esservi presente al battere dell'ora pomeridiana alcun votante; ma, presentatisi due elettori, i signori Enrico e Domenico De Tomasi di Cassano nel momento che l'ufficio presidenziale aveva incominciato lo scrutinio, a questi non venne concesso di usare del loro diritto.

« 4° Dal processo verbale della votazione emerge che i votanti furono 127, avendo ottenuto voti 105 l'avvocato Berretta e 19 il consigliere Gianelli, e tre (3) dichiarati nulli. All'incontro dalla lista, sulla quale, a sensi dell'articolo 82, dovevasi, mano mano si deponavano i bollettini nell'urna, contrapporre al nome dei singoli elettori il nome del segretario e di uno degli scrutatori dell'ufficio presidenziale, appare soltanto il numero di soli 109 votanti. Che prova? Nasce fondato il dubbio che mala fede di partito abbia furtivamente messi nell'urna n° 18 bollettini, senza che comparissero i corrispondenti elettori.

« 5° Osservasi anche che, a riscontro del nome degli elettori che si dicono comparsi, si omise di mettere, a necessaria guarentigia della realtà di tal comparsa, il nome dello scrutatore e del segretario dell'ufficio presidenziale, e solo vi fu apposto sulla maggior parte un inconcludente segno, e ciò fa pur troppo nascere dubbi sulla verità della votazione, come è una sicura prova della assoluta irregolarità ed illegalità in cui fu condotta.

« 6° Infine dalla lista di cui sopra risulta che i signori Piccinelli Grisostomo e Vanini Pietro, elettori di Brinzio, abbiano votato, ciò che è assolutamente falso, mentre il primo trovavasi a Varese ed il secondo era ammalato; e nè l'uno, nè l'altro hanno portato il proprio voto nell'urna elettorale.

« Da quanto sopra, questo regio Ministero vedrà che l'operazione dell'elezione non venne eseguita secondo la legge, per cui si raccomandano di rimettere la presente al signor presidente della Camera elettiva, la quale, dichiarando nulla l'elezione seguita, varrà a rassicurare insieme alla giusta libertà dei voti la legalità e la verità del risultato elettorale.

« Brinzio, mandamento di Cuvio, 14 maggio 1860.

« *Sottoscritti*: Piccinelli Angelo — Vanini Ferdinando — Vanini Claudio — Peregalli Giuseppe. »

Questa protesta non fu in nessun modo autenticata.

In quanto alla protesta fatta contro la votazione della sezione principale, vi è una contro-protesta di quei due elettori che avevano fatta la protesta:

« I sottoscritti hanno fatta una protesta sul modo con cui si raccolse la votazione per l'elezione del deputato al Parlamento nella sezione prima del collegio elettorale di Varese il giorno 10 andante mese di maggio.

« Fatte migliori indagini e verificazioni, si convinsero che la votazione fu regolare, per cui dichiarano di ritirare la loro protesta, e di considerarla come non avvenuta. Questa dichiarazione essi fanno perchè vi si abbia il debito riguardo nelle proposte di convalidazione, e si rassegnano col massimo rispetto,

« Varese, 11 maggio 1860,

« *Sottoscritti*: Talacchini Paolo — Orrigoni Angelo. »

Ma questa controprotesta non distrugge i fatti che esistono e che sono convalidati dall'ufficio stesso, i quali fatti sono questi:

Parecchi bollettini non furono scritti in presenza dei membri dell'ufficio, e questi bollettini, per quanto si può arguire dall'esame delle schede che sono state rimesse alla Camera, ascenderebbero al numero di 73, il qual numero supera la differenza dei voti che sono stati riportati dall'avvocato Berretta in confronto del cavaliere Gianelli.

Il secondo fatto è che per un certo tempo l'ufficio non rimase costituito a tenore della legge, essendosi assentato uno dei tre membri che dovevano assistervi.

Quanto alla seconda sezione, volendo anche non tener conto della protesta che è stata consegnata alla Camera, è da osservare che veramente l'elenco dei votanti non è debitamente controfirmato come esige la legge, ed in secondo luogo che i nomi che nell'elenco figurano quali comparsi alla votazione sono di 28 inferiori al numero delle schede raccolte.

Per conseguenza, in considerazione delle irregolarità accennate, avvenute tanto nella prima che nella seconda sezione del collegio di Varese, l'ufficio VI propone alla Camera di annullare questa elezione.

(La Camera approva le conclusioni.)

UGONI. A nome dell'ufficio VIII ho l'onore di riferire sulle seguenti elezioni:

Collegio di Faenza.

Nelle due sezioni di questo collegio sono iscritti 731 elettori, e votarono al primo scrutinio 213. I loro voti si ripartirono tra il dottore Sacchi in numero di 88, e il dottore Alessandro Borella in numero di 119.

Nessuno quindi avendo ottenuto il numero legale dei voti, si passò allo scrutinio di ballottaggio. In questo il dottore Sacchi Giacomo ottenne 138 voti, e il dottor Borella 90; il primo per conseguenza fu proclamato deputato.

Nessuna irregolarità incorse nei verbali, nessuna protesta fu presentata, e l'ufficio VIII ve ne propone la conferma.

(La Camera approva.)

Collegio di Comacchio.

Questo collegio consta di due sezioni, le quali contano 423 elettori, di cui 104 soltanto comparvero al primo scrutinio.

I voti si ripartirono in numero di 49 sul conte Prospero Gherardo e di 55 sul dottore Giovanni Cavalieri-Ducati.

Nessuno avendo ottenuto il numero dei voti richiesto, si passò allo scrutinio di ballottaggio, in cui il conte Prospero Gherardo ottenne 53 voti e il dottore Cavalieri-Ducati 49.

Le operazioni furono regolari, nessuna protesta venne presentata; soltanto si osservò nel verbale della sezione principale che il nome di due votanti non fu controsegnato dalla

firma nè del segretario nè di uno degli scrutatori. Ritenuto però che, anche qualora questi due voti non venissero con-
tati, non rimarrebbe per nulla cambiato l'esito della vota-
zione, l'uffizio VIII vi propone la convalidazione di questa
elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di San Miniato.

Questo collegio consta di quattro sezioni con un totale di
elettori iscritti 576.

Al primo scrutinio ne comparsero 505, ed i voti si riparti-
rono: sull'avvocato Pini Gaetano 100, sull'avvocato Meni-
chetti Tito 122, Guglielmo dei Pazzi 74; voti dispersi 6,
nulli 5.

Nessuno avendo ottenuta la maggioranza voluta, si passò
allo scrutinio di ballottaggio, ed in questo l'avvocato Meni-
chetti ottenne 185 voti ed il signor Gaetano Pini avvo-
cato 149.

L'avvocato Menichetti venne perciò proclamato deputato.

Le operazioni furono regolari; soltanto si fa menzione nel
verbale della sezione principale che nel verbale di una se-
zione non si è fatto parola dell'ora dell'adunanza; però l'uf-
ficio ha dichiarato ad unanimità che l'ora era stata fissata per
le otto quantunque non constasse dal verbale; più consta dal
verbale istesso che fu fatto il secondo appello all'ora una
pomeridiana, per cui questa obiezione non pareva tale da
poter invalidare l'elezione. Perciò a nome dell'VIII ufficio ve
ne propongo la convalidazione.

(La Camera approva.)

MICHELINI G. B., *relatore*. Collegio 2° di Cremona.

Questo collegio, diviso in due sezioni, è composto di 570
elettori.

Votarono al primo squittinio 200. Il dottore Luigi Bonatti
ebbe voti 70, e l'ingegnere Antonio Stoppani 84.

Nessuno dei candidati avendo ottenuti i voti necessari per
essere eletto, si procedette al secondo, nel quale, sopra 162
votanti, il dottore Luigi Bonatti ne ebbe 118, l'ingegnere
Stoppani 40.

Dall'ufficio elettorale essendo stato proclamato deputato il
dottore Luigi Stoppani, essendo regolari le operazioni, non
essendo richiami o proteste, l'ufficio VIII crede doversi con-
validare l'elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Meldola.

Questo collegio è diviso in 5 sezioni: Meldola, Predappio,
Forlimpopoli, Bertinoro e Civitella.

Parcè che una sezione siasi astenuta dal votare, giacchè non
ne sono computati i voti dall'ufficio della sezione principale,
nè esiste il verbale relativo all'elezione. Ma come l'assenza
degli individui non può infirmare l'elezione, così non lo po-
trebbe quella di un'intera sezione.

Il numero degli elettori del collegio di Meldola essendo
di 1141, ed il dottore Giuseppe Fagnoli, che è il candidato
che abbia ottenuto maggior numero di voti, non avendone
avuti che 557, perchè alla votazione non intervennero che
565 elettori, si sarebbe dovuto procedere al secondo squit-
tinio; ma l'ufficio della sezione principale, allegando contro
le risultanze stesse degli atti di questa elezione, e dell'ante-
cedente che ebbe luogo il 25 marzo, che gli elettori non som-
massero che al numero di 1065, proclamava deputato il dot-
tore Giuseppe Fagnoli.

L'ufficio VIII, sul riflesso che il dottore Fagnoli non ottenne
il terzo dei voti richiesto dalla legge, vi propone di dichia-
rare nulla l'elezione del collegio di Meldola.

(È annullata.)

**PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DEL DEPU-
TATO ARMELONGHI SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI PER-
MUTA DEL PALAZZO IL MARINO COL PALAZZO IL
BROLETTO IN MILANO.**

ARMELONGHI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla
Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge
presentato dal ministro delle finanze, e relativo all'approva-
zione del contratto di permuta del palazzo *il Marino* col pa-
lazzo *il Broletto* in Milano. (V. vol. *Documenti*)

PRESIDENTE. Sarà stampato e distribuito.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PRO-
ROGA DELL'ATTUAZIONE NELLE PROVINCIE DEL-
L'EMILIA DI VARI CODICI.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione
della proposta di legge per proroga dell'attuazione nelle pro-
vincie dell'Emilia dei Codici sardi civile, di procedura civile,
criminale, e di commercio, e della legge sull'organizzazione
giudiziaria.

Ne darò lettura:

« Art. 1. L'attuazione dei Codici sardi civile, di procedura
civile, di procedura criminale, di commercio, e della legge
di organizzazione giudiziaria, pubblicati rispettivamente coi
decreti del dittatore delle regie provincie dell'Emilia del 27
dicembre e 12 marzo ultimi scorsi, è prorogata per quelle
provincie al 1° gennaio 1861.

« Avranno tuttavia vigore fino dal 1° maggio 1860 le dispo-
sizioni dei suddetti Codici alle quali si riferisce il Codice pe-
nale, ristrettivamente però all'effetto penale contemplato nello
stesso Codice.

« Art. 2. La presente legge avrà il suo effetto dal 1° mag-
gio 1860.

« Però saranno validi gli atti che da detto giorno e sino alla
promulgazione di questa legge fossero fatti nelle forme sta-
bilite dai Codici summenzionati. »

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

MANCINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCINI, *relatore*. A nome della Commissione, che mi
fece l'onore di scegliermi a suo relatore, darò brevi spiega-
zioni del concetto ch'essa ebbe a formarsi della legge propo-
sta dal Ministero, e che, già approvata dal Senato, viene sot-
toposta alle vostre deliberazioni.

La Commissione ha veduto nella proposta una legge di
precauzione e di espediente, non già una legge di principii;
ha considerato essere saggia precauzione determinare auto-
revolmente ed autenticamente l'attuale condizione legislativa
dell'Emilia, in vista soprattutto di uno stato di reale incertezza
e dubbietà che in proposito si è elevato, e che in parte an-
cora sussiste.

Il dubbio cade sull'atto legislativo dal quale trovasi oggi
regolata quella condizione, che è il decreto emanato ai 27 di-
cembre 1859 dal dittatore e governatore delle provincie del-
l'Emilia. Con quel decreto fu stabilito che dal 1° maggio 1860,
cessando di aver vigore le tre diverse legislazioni preesistenti
nelle provincie medesime, entrassero in osservanza i Codici
sardi, con riserva però di promulgare con successivi decreti
le modificazioni in essi occorrenti e le relative disposizioni
transitorie.

Trovavasi diffatti allora creata una Commissione, composta di reputatissimi giureconsulti e magistrati di quelle provincie, la quale, adunata in Bologna da quasi un mese, attendeva alacremente allo studio di tali modificazioni, la cui opportunità viene dimostrata nel rapporto a voi distribuito. Ma circostanze politiche fecero reputare conveniente di anticipare in quella legge di massima una dichiarazione del Governo, per la quale a tutti fosse palese come quelle popolazioni fossero nella disposizione e nel desiderio di abbandonare ogni tradizione delle varie legislazioni locali, di spogliarsi di un'autonomia, che fino a quel punto era stata più di nome che di realtà, e di concorrere alla costituzione di un solo grande e potente Stato italiano.

La Commissione legislativa compiva i suoi lavori; e per quanto riguarda il Codice penale, con un rapporto, il quale venne anche pubblicato, si limitò ad esprimere semplicemente alcuni voti, dei quali dovesse tenersi ragione nell'occasione di una revisione parlamentare, a cui quel Codice potesse andar soggetto; ma dichiarò espressamente che non credeva in esso necessarie correzioni di essenziali vizi; che soprattutto non le credeva urgenti; e benchè fosse in Parma un Codice penale assai giustamente commendato, ed un Codice ancor più recente esistesse in Modena, non dubitò di considerare come un progresso l'adozione del nuovo Codice penale sardo, il quale perciò non formò oggetto di alcuna proposta di modificazioni.

Ma, poichè rispetto al Codice civile un'altra Commissione, già creata dal Governo, trovavasi raccolta in Torino per deliberare e studiare le modificazioni di cui universalmente riconoscevasi il bisogno, la Commissione bolognese fece anche essa molte proposte di sostanziali mutamenti, deliberando tuttavia che le medesime, anzichè tosto sanzionarsi in legge dal governatore della Emilia, al contrario, per raggiungere il fine pratico dell'unificazione della legislazione, venissero considerate come un lavoro semplicemente preparatorio di quelle proposte definitive, le quali potrebbero essere l'emanazione del lavoro collettivo di una Commissione mista, che si sarebbe convocata in Torino, partecipando cioè ai suoi lavori anche giureconsulti dell'Emilia e della Toscana.

È noto, per averlo ieri l'onorevole guardasigilli annunziato alla Camera, che il lavoro di questa Commissione mista è di già molto inoltrato, sì che egli esprimeva la fiducia di poter fra breve cominciare la presentazione del progetto del Codice civile riformato a quest'Assemblea.

Ora, in vista di ciò, le modificazioni del Codice civile, le quali avrebbero dovuto essere ridotte in legge e promulgate dal governatore dell'Emilia, più nol furono, e rimasero e tuttavia rimangono sotto forma di proposte ed in istato di sospensione.

In tale condizione di cose si sollevò un dubbio non lieve. Questo dubbio in quei paesi divise le opinioni, i tribunali stessi non erano d'accordo.

Alcuni credevano che il Codice civile e gli altri Codici dipendenti più o meno dal medesimo, come il Codice di commercio e quello di procedura civile, ovvero dipendenti dalla non peranco attuata novella organizzazione giudiziaria, come il Codice di procedura criminale, nel 1° di maggio non potessero entrare in vigore, atteso il difetto delle disposizioni e modificazioni che erano state promesse; anche perchè in tal guisa sarebbe risparmiato a quelle provincie il passaggio per tre successive diverse legislazioni nel brevissimo giro di pochi mesi. Altri invece credevano che la riserva delle modificazioni non costituisse già una condizione, ma che col 1° di maggio entrassero in osservanza anche quei Codici sui quali

esse trovavansi proposte ed attendevano la sanzione legislativa.

L'opinione prevalente però appo i giureconsulti più ragguardevoli dell'Emilia, e dirò anche l'opinione più generale era la prima; si riteneva cioè che quei Codici, sui quali non si fossero proposte modificazioni, si ritenessero entrati in osservanza nel 1° di maggio; ma il Codice civile e quegli altri Codici che dipendessero o da questo o dall'organizzazione giudiziaria non ancora ridotta in atto, mancando le riservate modificazioni e disposizioni, e con esse l'ultimo compimento della legge, ed essendovi anche dubbio sulla regolare promulgazione di tali Codici, in forza del decreto 27 dicembre non avessero potuto ottenere attuazione ed effetto.

A fronte di questi dubbi, il Ministero venne eccitato a presentare un progetto di legge, onde evitare che una questione fondamentale, come è quella di sapere quale sia la legislazione generale che attualmente regge un paese, fosse abbandonata ai difformi giudizi ed alla varia opinione dei tribunali.

Il Senato, come la Camera conosce, ha approvato il progetto ministeriale, introducendovi due aggiunte d'importanza secondaria. Se non che anche in questo recinto parlamentare si sollevarono scrupoli intorno alla retroattività che in certa guisa questa legge pareva in sè avere, dappoichè, sebbene la proposta sia stata presentata anteriormente al 1° maggio, tuttavia il mese è già inoltrato, e la medesima non ha potuto ancora acquistare valore ed autorità di legge.

Non mancò la Commissione di prendere in matura considerazione questi scrupoli; ma essa venne nell'opinione concorde che si trattasse d'un'apparenza piuttosto che di un vizio reale di retroattività. Ed inverò, richiamati i fatti testè accennati, se è reale ed innegabile il dubbio in cui si versa, e questo dubbio riguarda l'intelligenza e l'applicazione del decreto del 27 dicembre, la nuova legge che ora cade in esame sostanzialmente non fa che rimuovere e dissipare questo dubbio e risolverlo autenticamente; e quindi essa in tal parte non può qualificarsi che legge *dichiarativa*, e come tale, secondo i principii generali del diritto, si identifica colla stessa legge dichiarata; e tuttavia con ciò non s'attribuisce alla medesima una retroattività viziosa e ripugnante ai canoni della scienza della legislazione. In tal senso, o signori, la Commissione si è trovata d'accordo nel concludere che fosse conveniente l'approvare puramente e semplicemente il progetto di legge.

Pel Codice penale il caso era affatto diverso, perchè la Commissione legislativa dell'Emilia aveva espressamente dichiarato che non aveva modificazioni a proporre; il pubblico era avvertito che non dovesse attendere di veder modificato per ora il Codice penale; mancavano dunque quelle condizioni le quali, avendo fatto sorgere il dubbio, potevano rendere utile ed opportuna a dileguarlo una legge dichiarativa; e così l'economia del progetto viene spiegata ed armonizzata e coordinata co' principii.

Aggiungerò in ultimo che la Commissione è stata anche tratta a queste conclusioni del suo rapporto da due altre considerazioni. Primamente ha considerato che, se non potevasi immediatamente conseguire l'assoluta unificazione della legislazione tra le provincie dell'Emilia e le nuove provincie della Lombardia, la legge proposta alla Camera pone le provincie dell'Emilia e quelle lombarde in una condizione almeno più uniforme; dappoichè per ora nello stesso modo la Lombardia ha solamente il Codice penale sardo, mentre temporaneamente conserva ancora la sua antica legislazione civile e quelle altre parti della codificazione che dipendono dal Codice civile e dall'organizzazione giudiziaria non ancora attuata.

La seconda considerazione consiste in ciò che, per quanto

la Commissione potesse per avventura sentiré l'impazienza e la brama di anticipare più che fosse possibile, specialmente nelle Romagne, la introduzione delle altre parti della nostra legislazione, e soprattutto la benefica e liberale istituzione dei giudizi per giurati, questo desiderio non più potrebbe esser raggiunto laddove si introducessero emendamenti nella proposta di legge; imperocchè qualsivoglia emendamento richiederebbe di necessità il rinvio della proposta emendata al Senato, e quindi si dovrebbero attraversare altre fasi e discussioni. Laonde se pure la proposta pervenisse ad avere forza di legge, in realtà non sarebbesi anticipato che forse appena di qualche mese sull'epoca fissata del 1° gennaio prossimo; incorrendo però in un doppio grave ed evidente svantaggio: l'uno cioè di prolungare ancora per parecchi altri mesi uno stato d'incertezza di tutti i rapporti giuridici, sommamente gravoso ed intollerabile a quelle popolazioni; l'altro di riservare al 1° di gennaio, con la sperata promulgazione del nuovo Codice civile riformato, un cangiamento ulteriore di legislazione, assoggettando quelle provincie alle gravi perturbazioni inseparabili dalla loro transizione successiva in così breve periodo di tempo sotto tre diverse legislazioni.

Ecco, o signori, le principali considerazioni, per le quali la Commissione, facendo tacere ogni altra sua tendenza, si crede in obbligo di proporre alla Camera di approvare puramente e semplicemente la proposta di legge.

PEPOLI GIOVACHINO. Era mio intendimento di proporre un emendamento alla legge che è sottoposta oggi al vostro esame; avevo intenzione di chiedere che nelle Romagne fosse applicato immediatamente il Codice Albertino, parendomi che molti fra gli ostacoli i quali esistono nelle altre provincie non esistessero per applicarlo ivi immediatamente; imperocchè se proroga a Modena e Parma significa proroga dei Codici in alcune parti forse più liberali del Codice Albertino, nelle Romagne, proroga, non può significare altrimenti che proroga degli abusi, degli arbitrii pontificii, contro i quali noi abbiamo protestato durante così lunghi anni.

Ma, dopo la solenne dichiarazione fatta dal guardasigilli ieri ed accolta con visibile favore dalla Camera, che cioè al primo gennaio saranno in vigore i nuovi Codici riformati, io credetti bene di rinunciare a proporre il mio emendamento; soltanto ho voluto prendere la parola, poichè mi sarebbe doluto che avesse potuto generarsi il pensiero nella Camera che nelle Romagne potesse dispiacere che il Codice Albertino sia immantinenti applicato. Sappiate, o signori, che fra noi non è vivo che un unico desiderio, quello cioè che l'unificazione politica sia seguita immediatamente dall'unificazione legislativa e dall'unificazione amministrativa. Noi sopra ogni altra cosa facciamo caldissimo voto di essere saldamente uniti a questo paese in tutti i modi, e per leggi e per istituzioni. (Bravo! Bene! *da tutti i banchi.*)

PRESIDENTE. Il deputato Fioruzzi ha facoltà di parlare.

FIORUZZI. Come deputato delle provincie parmensi ed altro degl'individui della Commissione, io divido interamente l'opinione espressa dall'onorevole relatore e preopinante.

Io ho avuto l'onore di sedere anche nella Commissione che si è radunata in Bologna, e se ho concorso col mio voto ad allontanare l'attuazione immediata nel mio paese del Codice civile Albertino, fu solo per le differenze notabilissime che s'incontrano fra le due legislazioni, la nostra e la sarda, e per la circostanza che, riconosciuti i difetti gravi che presenta la legislazione civile sarda, la nazione ne aspetta da un giorno all'altro dall'onorevole Commissione che è stata eletta a ciò i desiderati progetti di riforme.

Quindi sarebbe stato portare un'inutile perturbazione nel

nostro paese applicare momentaneamente una legge, la quale domani dovrà far luogo ad una migliore. Del resto, quanto al desiderio di unirsi presto in ogni istituzione a formare una sola famiglia, credetelo, o signori, esso, in nessuna parte delle provincie dell'Emilia, è meno vivo che in un'altra; tutti aneliamo a che venga presto questo benedetto giorno in cui non v'abbia più neppure la minima traccia di quelle istituzioni passate che ci separano d'interessi e di affetti. E una prova, o signori, l'abbiamo data noi quando abbiamo accettato di buon grado il nuovo Codice penale sardo, il quale, m'affretto a dichiarare, segna un notevolissimo progresso, anche rispetto ai Codici che avevamo noi innanzi calcati sulla legislazione francese, ma non raggiunge ancora quel grado di perfezionamento a cui certamente i buoni studi di coloro che intendono alle scienze morali e politiche potranno un giorno condurlo.

Non è per questo che io voglia fare appunto all'onorevole Commissione che se ne occupò. La quale diede de' suoi studi, comunque in sì breve tempo compiti, dei felicissimi ed onoratissimi risultamenti. Ma la cosa vuol forse essere pigliata dai principii, e forse da un nuovo sistema che si dovrà introdurre. Ma l'introduzione di questo nuovo sistema esige un buon organamento interno.

Io intanto applaudo che il nuovo Codice sia stato accettato e salutato con favore, perchè bisogna nel popolo sia, prima d'ogni altra cosa, il concetto che la legge penale è in onore presso la nazione, ed è durevole. Innanzi alle rivolture politiche, alle quali dobbiamo questa fortunata condizione di cose che ci avvia sollecciti alla tanto desiderata unificazione dell'Italia, la parte più eletta dei pensatori nei diversi popoli italiani, non potendo allora meglio, intesero agli studi delle scienze morali. Ed io ricorderò con onore i bei lavori dei Congressi scientifici che si andavano adunando nelle città più cospicue negli anni fra il 1840 ed il 1848. Allora persone assai distinte presero principalmente per iscopo dei loro studi il sistema penale, e principalmente il sistema penitenziario. Poichè niuno ignorerà come la società, desiderando di migliorar le proprie istituzioni, sia principalmente da molto tempo in travaglio sopra la miglior legge penale. Ed appunto per far scomparire dai Codici la pena dei lavori forzati erano in studio di sostituire il carcere penitenziario. La pena di morte scomparirà certamente, e scomparirà la pena dei lavori forzati, massime in materia politica. . . .

PRESIDENTE. Mi perdoni, ora si tratta del Codice civile, e non pare sia il caso di fare digressioni sul Codice penale. Sebbene sia una discussione generale, non crederei tuttavia che si possa uscire affatto dalla materia in questione per entrare in un ordine di idee affatto estraneo.

FIORUZZI. Domando perdono alla Camera se mi sono lasciato fuorviare per mancanza di pratica parlamentare, seguendo gli erramenti del pensiero e l'impulso dell'affetto. Ed avendo abbastanza spiegato il mio concetto, chiudo il mio dire accennando unicamente alla piena adesione di tutti i membri della Commissione che siedevano in Bologna alla proposta presente.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. L'attuazione dei Codici sardi civile, di procedura civile, di procedura criminale, di commercio, e della legge di organizzazione giudiziaria, pubblicati rispettivamente coi decreti del dittatore delle regie provincie dell'Emilia del 27 dicembre e 12 marzo ultimi scorsi, è prorogata per quelle provincie al 1° gennaio 1861.

« Avranno tuttavia vigore fino dal 1° maggio 1860 le dis-

posizioni dei suddetti Codici alle quali si riferisce il Codice penale, ristrettivamente però all'effetto penale contemplato nello stesso Codice. »

A questo articolo si presentarono due modificazioni: una del deputato Finali così concepita:

« Art. 1°. L'attuazione dei Codici sardi civile, di procedura civile, di procedura criminale, di commercio, e della legge di organizzazione giudiziaria, pubblicati rispettivamente coi decreti del dittatore delle regie provincie dell'Emilia del 17 dicembre e 12 marzo ultimi scorsi, è prorogata per le antiche provincie modenesi e parmensi al 1° gennaio 1861 (cosicché escluderebbe le Romagne).

« Avranno tuttavia vigore per tutte le provincie dell'Emilia fino dal 1° maggio 1860 le disposizioni dei suddetti Codici ai quali si riferisce il Codice penale, ristrettivamente però all'effetto penale contemplato nello stesso Codice. »

Un altro emendamento, che precede anzi quello di cui ho data lettura, venne presentato dal deputato Rubieri.

Esso è del tenore seguente:

« L'attuazione dei Codici, ecc. (quindi seguirebbero le frasi del primo articolo fino alle parole 1° gennaio 1861), salvo quelle riforme che, mediante gli studi e le proposte di Commissioni speciali, possano rendere più definitiva quell'attuazione ed estensibile alla Toscana. »

Darò la parola al deputato Rubieri, che presentò il primo il suo emendamento.

RUBIERI. Bello e sublime ufficio è quello serbato al Parlamento nostro, al primo Parlamento in cui prende forma ed atto l'idea della nazionalità italiana. Questo ufficio consiste nel costituire il nucleo della nazione, ed un solo può essere il modo per ben adempierlo, cioè unificare riformando, riformare unificando. Ogni unificazione che non riformi, ogni riforma che non unifichi è inopportuna del pari, perchè non atta a soddisfare agli interessi ed ai bisogni generali della nazione e a quelli speciali delle provincie.

Quest'opera dello unificare e riformare ad un tempo è quella che attende da noi la pubblica opinione, l'Italia.

Duolmi di dover riconoscere che molte delle proposte di legge presentate fino a questo momento non soddisfanno a questo scopo, e duolmi anche che non vi soddisfaccia abbastanza la proposta di legge di cui in questo momento si tratta.

Non vi soddisfa abbastanza perchè non unifica escludendo dai provvedimenti a cui accenna la Toscana, e perchè non promette quelle riforme che sarebbero indispensabili perchè questa unificazione potesse aver luogo.

Fortunatamente e con piacer mio e di tutti i miei colleghi udimmo ieri il ministro di grazia e giustizia dichiarare il bisogno di adottare un sistema più ampio e più conforme ai principii ora espressi, cioè all'assoluta unificazione.

Questa gioia però fu turbata dalla necessità di doversi formare il concetto che l'onorevole signor ministro, mentre teade al fine, rinnega i mezzi. E quali sono questi mezzi? Le riforme.

Testimoni di questa necessità furono le lunghe discussioni da cui fummo per due giorni intrattenuti sulla proposta della sospensione dell'attuazione del Codice penale sardo in Lombardia. Nelle quali vedemmo quanto contrasto di interessi e di bisogni esistesse per la Lombardia ed il Piemonte relativamente ai due Codici penali che esistono nell'una e nell'altra provincia.

Sono dunque, in questa questione dello unificare riformando, da considerarsi due cose: la necessità dello scopo ed il conforto che nasce a conseguire questo scopo dalla certezza della riuscita.

Su questi due punti dovrò fermarmi e richiamare l'attenzione della Camera.

La necessità dello scopo è singolarmente costituita da un fatto nuovo e che non esisteva quando il Codice penale sardo fu promulgato; cioè l'aggregazione di tante provincie nuove, che portano seco nuove idee, nuovi bisogni. Ciò che prima era buono pel solo Piemonte, non può più esserlo pel nuovo regno italiano. Di qui nasce la necessità delle generali riforme. E una prova di questa necessità è appunto offerta dal Codice penale. Questo Codice è ottimo, secondo il parere dell'onorevole guardasigilli; non è ottimo, secondo il parere di altri deputati.

Le ragioni principali sulle quali il signor guardasigilli fonda le sue asserzioni, giacchè non vorrei in questo momento cercar quelle secondarie, consistono nel considerare questo Codice come fondato sulla pratica, sull'onestà e sul giusto. Nessuno vorrà negare che il Codice penale sardo sia fondato sulla pratica: ma è però fondato sulla pratica d'un solo Stato, dello Stato che costituiva l'antico regno subalpino. I rappresentanti delle nuove provincie potrebbero bensì recare altri lumi intorno alla pratica delle loro rispettive legislazioni. Il signor guardasigilli dimostrava ieri che sette legislazioni sono in vigore nelle varie provincie che formano il regno attuale. Queste varie provincie non vorranno certamente giudicare tutto pessimo nella legislazione penale sarda, ma neppure, credo io, si potrà riguardare tutto pessimo quanto esista in quella delle varie provincie. Ogni umana istituzione ha pregi da conservare e vizi da correggere, e in conseguenza anche ogni legislazione penale, e in conseguenza anche la legislazione penale tanto dell'antico regno subalpino, quanto delle provincie ad esso nuovamente aggregate. Se buono dee considerarsi, secondo quanto faceva osservare l'onorevole guardasigilli, il Codice penale sardo, perchè fondato sulla pratica di un solo Stato, ottimo dovrebbe congetturarsi quello che fosse fondato sul cumulo delle pratiche di vari Stati.

Del secondo motivo, accennato dall'onorevole ministro guardasigilli, passo ora a dire qualche parola.

Egli osservava che il Codice penale sardo è fondato sul giusto e sull'onesto, il che io non vorrei mettere in dubbio; ma questo giusto e questo onesto, sebbene sia uno, e solo ed assoluto, riguardato astrattamente e nella sua propria essenza, tuttavia può obbiettivamente ricevere gradazioni infinite rispetto al modo in cui è considerato dai vari uomini, dalle varie associazioni, dai diversi Stati.

E noi ne abbiamo un esempio, che credo calzantissimo e di molta importanza, nel vario modo con cui e nel Codice penale sardo e nel Codice penale toscano è riguardata la pena di morte. Se è vero, come asserisce l'onorevole ministro, che il Codice penale sardo sia quello che meglio è fondato sui principii dell'onesto e del giusto, bisognerebbe dire che egualmente corrispondente all'onesto ed al giusto sia la pena di morte.

Ma quest'opinione è contraria a quella di molti onorevoli miei colleghi, e segnatamente dei rappresentanti della Toscana. Ora chi potrà dire, in queste disparate opinioni, quale sia dalla parte del torto? Sarà veramente conforme all'onesto ed al giusto la massima adottata dal Codice penale sardo, o quella adottata dal toscano? Questo non può essere dimostrato che dalla discussione.

PRESIDENTE. (Interrompendo) Mi scusi se la interrompo, ma io mi trovo costretto a volgerle la stessa preghiera, poco anzi da me fatta all'onorevole deputato Fioruzzi, di voler atenersi alla discussione del progetto di legge che attualmente occupa la Camera, poichè ora non si tratta di discutere sul

merito e l'importanza del Codice penale, bensì sulla proroga nell'Emilia dei Codici civile, di procedura civile, di procedura criminale, e di commercio, e della legge di organizzazione giudiziaria.

RUBIERI. Domando perdono: si tratta di dimostrare che questo Codice penale, se dovesse essere applicato e nelle provincie alle quali concerne la proposta di legge ed anche nella Toscana....

PRESIDENTE. Ora si tratta dell'applicazione del Codice civile, non del Codice penale.

RUBIERI. Nella parte seconda dell'art. 1° è fatto cenno del Codice penale. Essa dice:

« Avranno tuttavia vigore fino dal 1° maggio 1860 le disposizioni dei suddetti Codici, alle quali si riferisce il Codice penale, ristrettivamente però all'effetto penale contemplato nello stesso Codice. »

Trattandosi adunque anche del Codice penale, chiedo di poter continuare ancora per pochi minuti su questo tema.

La discussione soltanto potrà determinare se sia questa pena conforme al giusto ed all'onesto, secondo quanto asserisce l'onorevole guardasigilli. Da una semplice osservazione non si potrebbe formare un criterio qualunque. O Piemontesi, o Toscani, o ministri, o deputati, siamo tutti uomini, ed in conseguenza soggetti a sbagliare. Un'unica infallibilità ebbe credito fino ai nostri giorni; fortunatamente anche per essa sembra passato il suo tempo; ma sarebbe a deplorarsi che al dogma dell'infalibilità papale venisse a sostituirsi quello dell'infalibilità ministeriale.

I deputati toscani si rimetteranno certamente alle deliberazioni dell'Assemblea dopo la discussione che dovrà precedere una riforma qualunque sulla legislazione penale. Se essi tacquero quando fu proposto di prendere in considerazione l'abolizione della pena di morte, tacquero perchè videro che quella proposta così monca non poteva essere accolta, e che una lunga discussione sul merito della proposta avrebbe per il momento procurato soltanto un'inutile perdita di tempo. Ma io credo che, quando sarà venuto il tempo di discutere in Parlamento su quella questione, la propugneranno in modo degno della loro intelligenza, in modo degno dei principii che professano, in modo degno delle nobili tradizioni del paese che rappresentano.

La Camera si sovrerà che, in occasione appunto della proposta sull'abolizione della pena di morte, essa adottò un ordine del giorno col quale si riserbava di prendere in esame una generale riforma sulla legislazione penale. A questo principio adottato dalla Camera essa non può ormai contraddire, bisogna che vi si attenga fedelmente e che si affatichi perchè esso riceva la più piena, la più pronta attuazione, ed io faccio voti perchè ciò avvenga più presto e meglio che sia possibile.

Quanto al secondo punto, che riguarda la certezza dell'esito delle riforme che fossero per introdursi nella legislazione del regno, sia di quella civile come della penale, io credo che non si possa mettere in dubbio. Difficile sarà certamente l'opera, ma io credo che nella difficoltà sua stessa essa contenga cagioni ed elementi di maggior perfezione. Mi spiego. Ognuna delle provincie che ha i suoi rappresentanti in questo Parlamento vanta uno splendido retaggio di tradizioni civili; e colgo volentieri quest'occasione per condannare le dottrine di chi pretenderebbe si dovesse considerare la Toscana come sola o quasi sola maestra di civiltà. La Toscana, è vero, ha anch'essa le sue tradizioni gloriose, ma ebbe anch'essa i suoi secoli di dispotica e di straniera signoria, e non può non averne risentito i tristissimi effetti.

D'altra parte anche l'antico regno subalpino, anche la Lombardia, e Parma, e Modena, e Bologna hanno tradizioni gloriose del pari, le quali possono portare ottimi frutti nell'opera legislativa. Ed è da ritenersi che un siffatto cumulo di dottrine, di tradizioni e di esperienze, fatto valere dai rappresentanti di tante illustri provincie, se potrà produrre una discussione forse più lunga e più laboriosa, finirà col produrre certamente un ottimo risultato nella compilazione del Codice penale, quando sarà venuto il tempo di discuterne e di adottarne un solo per tutto lo Stato.

E di questo abbiamo già una guarentigia nella soddisfacentissima dichiarazione dell'onorevole ministro guardasigilli. Esso ieri encomiò l'opera della Commissione incaricata di riformare il Codice civile. Se a questa Commissione, mediante i lumi dei rappresentanti delle varie provincie riunite, è riuscito di fare un'opera così bella, credo che lo stesso debba attendersi in tutte le successive riforme della legislazione così civile, così penale.

Io non so se molto potrà prolungarsi questa Sessione legislativa; ma, se mai essa non dovesse prolungarsi, io credo che dovrebbero anche le vacanze porsi a profitto; io credo che, come una Commissione preparò nel passato tempo questa proposta pel Codice civile, altre Commissioni dovrebbero fare i dovuti studi e le debite proposte su tutto quanto concerne la legislazione del regno, e così anche sulle leggi organiche; cosicchè, quando noi torneremo a riunirci, altro non ne resti che prendere ad esame le proposte medesime ed approvarle o modificarle.

Debbo trattenermi ancora per qualche momento la Camera sulla questione politica che viene ad intrecciarsi con la legislativa; questione importante per tutta Italia, ed in modo specialissimo per la Toscana.

Essa concerne l'isolamento in cui la Toscana stessa è ridotta, a motivo della sua autonomia amministrativa.

Sono state presentate al Parlamento diverse proposte di legge: venne una proposta di legge sulle maggiori spese occorrenti per l'armamento della guardia nazionale dell'Emilia e delle altre provincie. Si domanda: e perchè la Toscana non vi è compresa? In grazia della sua autonomia amministrativa.

Venne la proposta per la promulgazione nelle provincie dell'Emilia della legge sulla pubblica istruzione. La Toscana non vi fu compresa; e perchè? In grazia della sua autonomia amministrativa.

Viene oggi in campo, per le provincie dell'Emilia, la proposta dell'attuazione dei Codici. La Toscana non vi è compresa; e in grazia di che? Dell'autonomia amministrativa. E questa è e sarà sempre la grande difficoltà in cui verremo ad ogni passo ad inciampare. Essa sarà un impaccio prima di tutti pel Ministero, perchè esso non potrà procedere ad una vera unificazione, ad una vera ed assoluta riforma senza essere inceppato da questa difficoltà. Il danaro è il nerbo d'ogni facoltà governativa, perchè con esso si pagano gl'impiegati, i magistrati, gl'insegnanti ed i soldati; e quando si tratterà di stabilire leggi relative all'ordinamento amministrativo, scolastico, giudiziario, militare, e via discorrendo, la Toscana potrà dire: non ho o non voglio fornire capitali per pagare gli insegnanti, gli impiegati, i magistrati ed i soldati. Cosicchè, anche volendo, il Ministero si troverebbe nell'impossibilità d'andare verso lo scopo che si prefigge, cioè verso una vera ed assoluta unificazione.

Un altro effetto è prodotto da questo isolamento, ed è uno stato d'incertezza e, devo dirlo, di diffidenza che si va stabilendo e propagando nelle popolazioni.

La Toscana desidera, al pari di qualunque altra provincia,

di vedere i suoi legami resi più intimi con quelli del regno italiano e trema ad ogni momento di vederli rallentare. Quest'effetto si verifica continuamente e non può fare a meno di suscitare inquietudine e sospetto. È noto l'incerto stato della politica europea, è noto quante difficoltà sia stato necessario superare per ottenere l'annessione, è noto quante altre circostanze possono intervenire a distruggere questo fatto, è noto con quanta facilità sia stata ceduta un'antica provincia dello Stato, e da questo è da congetturarsi che in certe date eventualità anche queste nuove provincie di recente aggregate potrebbero soffrire questo medesimo destino. . . . (Rubieri)

Voci. No! no!

RUBIERI. Queste denegazioni indicano che la Camera non crede fondati questi timori, e li credo ingiusti ancor io, debbo dichiararlo; ma essi costituiscono un fatto, e la loro ingiustizia non può distruggerlo; il fatto esiste, e bisogna far di tutto per eliminarlo, affinché esso non sia in modo alcuno giustificato.

Perciò insisto pregando il Parlamento nell'interesse della Toscana e dell'intera nazione a prendere in considerazione ed adottare l'emendamento da me proposto.

MANCINI, relatore. Rendo giustizia alla bontà delle intenzioni che ispira l'emendamento dell'onorevole Rubieri. Ma la Commissione m'incarica di dichiarare che essa non potrebbe accettarlo perchè lo considera destituito d'utilità ed anzi sotto un certo aspetto dannoso. Non lo crede anzitutto utile, perciocchè l'onorevole Rubieri non modifica in alcuna guisa la proposta di legge già votata dal Senato, ma solo aggiunge una riserva di ulteriori studi di riforma da farsi sui Codici, e certamente a niuno potendo cadere in mente che egli intenda concedere sino al 1° di gennaio una specie di potere legislativo al Ministero per queste riforme, è evidente che null'altro verrebbe con ciò ad esprimersi se non una verità che non ha bisogno di una dichiarazione legislativa, cioè che, approvandosi qualunque legge, qualunque Codice, non si toglie perciò all'iniziativa parlamentare ed a quella del Governo la facoltà, e fino ad un certo punto il dovere costante, di studiarne e d'attuare gli opportuni progressivi miglioramenti.

Sotto quest'aspetto adunque esprimere nella legge una tale riserva, che è sempre nelle leggi implicita, sarebbe cosa affatto superflua.

Ma da un altro canto quest'emendamento sarebbe dannoso nello stato attuale della discussione, dappoichè, per aggiungere una riserva inutile, dovremmo rimandare la legge di nuovo al Senato, ed intanto ritardare la risoluzione di quei dubbi gravi che tengono incerti i cittadini e divisi i tribunali, e prolungare in quelle provincie uno stato di cose che merita di richiamare le più serie considerazioni della Camera.

Per quanto poi il proposto emendamento si riferisce alla Toscana, gioverà altresì riflettere che il decreto del 27 dicembre del governatore dell'Emilia, non riguardando punto la Toscana, sarebbe anche contrario all'ordine della discussione e de' nostri lavori, che un emendamento relativo ad un'altra parte dello Stato, e provvedesse ad interessi affatto distinti, e venisse ad introdursi incidentalmente e senza una proposizione principale e diretta in una legge che ha un oggetto sostanzialmente diverso.

PRESIDENTE. Il deputato Mari ha facoltà di parlare.

MARI. Io mi proponeva di mostrare che l'emendamento proposto dall'onorevole Rubieri non era da adottarsi, perchè superfluo. A dimostrare l'inutilità e l'inopportunità dell'emendamento sorse di già il relatore della Commissione, e le

diverse considerazioni da lui accennate mi dispensano dal dimostrarla. Onde io rinunzio alla parola.

RUBIERI. Domando la parola per rispondere brevissimamente a pochi riflessi.

PRESIDENTE. La parola sarebbe al deputato Finali, per una proposta che egli vorrebbe pur fare. Importando però che si termini prima la discussione sulla proposta Rubieri, egli ha facoltà di parlare.

RUBIERI. Risponderò brevemente alle osservazioni dei due preopinanti. Quanto alla riserva fatta dall'onorevole Mancini mi pare che essa non abbia alcun valore, perchè l'emendamento non tende a rifare istantaneamente il Codice nostro, ma solo a prepararne per l'avvenire le riforme. Chi non semina non raccoglie.

Abbiamo già all'ordine la proposta per il Codice civile, appunto perchè è stato in tempo studiato e preparato. Se non si prepara e non si studia anche quello delle altre legislazioni, arriveremo al 1861, arriveremo a qualunque altro anno più lontano, e non saremo mai in grado di discutere alcuna relativa proposta.

Quanto poi alla difficoltà del doversi di nuovo sottoporre la legge al Senato, mi sembra che essa non sia rilevante; e tanto meno se si confronti con la importanza del vantaggio che ne deriverebbe alla comune legislazione e più specialmente alla tranquillità della Toscana, che è una parte del regno meritevole di qualche considerazione, sebbene sembrino non concedergliene troppa le dottrine espresse dall'onorevole preopinante.

Quanto poi alle parole del mio concittadino ed amico il deputato Mari, confesso che non le avrei attese da lui; ma giacchè egli le ha pronunciate, e nessuno de' miei concittadini e colleghi è sorto a confutarle, rinunzio a confutarle ancor io.

MARI. Io ho dichiarato che mi sarei opposto e mi oppongo all'emendamento, non già perchè dissenta dalle considerazioni che lo dettarono all'onorevole deputato Rubieri, ma perchè mi sembra superfluo il riservare al Parlamento e al Governo la facoltà di proporre qualunque riforma sulla legislazione penale e civile. Mi sembra poi intempestiva al momento (e qui renderò più esplicitamente il mio pensiero) perchè, trattandosi di una legge che non applica immediatamente i Codici all'Emilia, ma anzi ne proroga l'applicazione, io reputo inopportuno di lamentare che anche in Toscana non si attivino queste leggi. Se la legge che ora si discute fosse legge di attivazione immediata, allora intendo che opportuna sarebbe la proposta; ma quando invece si tratta di una legge che proroga questa applicazione, io non vedo l'opportunità della proposta.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Finali.

FINALI. Domando licenza alla Camera di esporre brevemente le ragioni dell'emendamento da me proposto: lo faccio con animo abbastanza fiducioso, in quanto che la minoranza della Commissione era dello stesso avviso, e il VII ufficio, del quale ho l'onore di far parte, si pronunciò all'unanimità in questo senso.

Non intendo discutere se convenisse o no di prorogare per tutte le provincie dell'Emilia l'attuazione dei Codici sardi promulgati con decreto del dittatore, nè di cercare se ragione alcuna di necessità giustifichi la violazione di un principio che è sacro non meno per naturale diritto che per canone costante di legislazione, quale è quello della non retroattività delle leggi: siffatta violazione parve così grave alla stessa Commissione che pretese temperarla sollevando dubbio sulla regolare promulgazione dei Codici sardi fatta dal governatore dell'Emilia.

Io vedo bene che i Codici modenesi e parmensi offrono campo a confronti per giudicare se essi od il Codice sardo meglio rispondano alla teoria ed alla pratica della scienza; altrettanto, o signori, non può dirsi delle Romagne, le quali soggiacciono ad un moltiforme ammasso di leggi, ma Codice civile non hanno alcuno.

Diffatti nelle Romagne ha vigore di legge l'intero corpo del gius civile, che impropriamente chiamasi romano, poichè, oltre le quattro proposizioni giustiniane, comprende altre costituzioni di imperatori di occidente, e codici di re barbari, e perfino costituzioni di Federico Barbarossa.

Dopo il diritto civile viene il gius canonico, e questo pure è una collezione non meno ampia e vasta di decreti di pontefici in ciò che riguarda gli affari civili e le così dette materie miste.

Notate, o signori, che il gius canonico spesso discorda dal diritto civile, ed in ogni caso di discrepanza il diritto canonico prevale al civile.

Abbiamo inoltre gli statuti locali che hanno valore specialmente in materia di mercati e di servitù reali.

A corredo di tutto questo stanno le decisioni rotali, la cui raccolta basta da sola a formare una voluminosa biblioteca. Desse sono principal norma a giudicare; e in ogni quistione il sì ed il no vi hanno eguale conforto d'argomenti e di autorità.

Mi si potrebbe rispondere che Gregorio XVI, ubbidendo o fingendo ubbidire ai consigli dati dalle potenze europee nel 1832, promulgò nel 10 novembre 1834 un regolamento legislativo e giudiziario; ma nella parte legislativa ben poche materie vi sono comprese, e tra queste le successioni ed i rapporti di famiglia.

Io non tedierò la Camera con un'analisi di quel regolamento gregoriano; domando solo se i rapporti di famiglia e di successione potevano essere ben regolati da un legislatore che non ha famiglia. (*Si ride*)

Fra le tante ipotesi che potrei fare dei funesti effetti che potrebbe avere la legge quale ci venne proposta, mi permetta la Camera di fare un'ipotesi sola.

Nel giorno 10 di questo mese morì in Bologna un ricco proprietario, lasciando superstite una sorella germana ed uno zio paterno in terzo grado.

Mercè il decreto di promulgazione dei Codici sardi provvidamente emanato dal governatore dell'Emilia, quella sorella entrò in possesso dell'eredità intestata del fratello; e noi legislatori, noi spoglieremmo del legittimo possesso quella povera donna, immettendovi lo zio paterno in terzo grado, forse ignoto al defunto.

Nè è a dire che le Romagne non siano preparate ad un nuovo Codice; anzi nessun bisogno, nessun desiderio più costantemente si manifesta in Romagna di questo.

Mi valga l'esempio di soli 13 anni.

Nell'anno 1845, in un celebre manifesto in data di Rimini, ed il signor ministro dell'interno può farne buona testimonianza, gl'insorti delle Romagne, esercitando il diritto di petizione colle armi alla mano, domandavano anzitutto l'immediata attuazione di un Codice civile.

Quando nel 1846 Pio IX fu dall'impulso popolare messo sulla via delle riforme, fu sollecito di nominare una Commissione legislativa, coll'incarico di compilare e pubblicare prontamente un Codice.

I lavori di questa Commissione furono troncati dalla morte dell'avvocato Antonio Silvani che ne era presidente, il cui nome suona ancora caro e venerato in tutte le terre di Romagna.

Nel 1849 il Governo provvisorio di Roma, nel quale reggeva gli affari di grazia e giustizia un chiaro giureconsulto, l'avvocato Armellini, promulgò importanti e radicali riforme tanto nel Codice civile che nella procedura civile; quelle riforme andarono immediatamente o quasi immediatamente in atto: forse per avventura avvenne qualche perturbazione, nacque difficoltà nell'applicazione, ci furono querele per offesi diritti?

Niente di tutto questo avvenne, o signori; le riforme furono immediatamente, e con soddisfazione di tutti, applicate; anzi se il Governo che succedette ebbe diversi i giudizi, come erano diversi gli umori politici, rimane grata memoria del Governo provvisorio di Roma pel compiuto beneficio delle riforme civili attuate; il qual beneficio con quello della libertà andò perduto colla ristorazione del Governo dei preti.

Dirò di più. Lo stesso Napoleone nella celebre sua lettera ad Edgardo Ney, scritta col fine palese di rendere tollerabile il restaurato Governo, sopra ogni cosa raccomandava l'attuazione del Codice civile Napoleone. Memore di questo, e forse troppo memore, il Governo che dopo i felici eventi di giugno s'istituì in Bologna, e che allora era presieduto dal colonnello Falicon, promulgò per le Romagne il Codice civile Napoleone. Il colonnello Cipriani, succeduto al Falicon nella presidenza di quel Governo, prorogò i termini dell'attuazione del Codice; finalmente il governatore dell'Emilia con più sano consiglio promulgò, col decreto 27 dicembre 1859, per tutte le provincie dell'Emilia i Codici sardi.

Ora, andremo noi a proporre a quei popoli una nuova proroga col pretesto che debbono aspettarsi le riforme, le quali, se non prendo errore, il signor ministro di grazia e giustizia dichiarò ieri che non sarebbero state nè molte, nè gravi?

Signori, i popoli delle Romagne da lunga mano sono avvezzi ad un'arte di governo che consiste nel prometter lungo, coll'attendere corto. (*Bravo! Si ride.*)

Per le Romagne la proroga d'una riforma aspettata e promulgata significa continuazione di male leggi e di mal governo. Reputo, e fermamente lo reputo, che il beneficio della compiuta annessione nelle Romagne si sentirà ben poco, finchè in tutti i rapporti privati e negli affari civili rimane in vigore la legislazione dei preti.

In quanto a me, fosse anche per soli sette mesi, non darò mai voto favorevole ad una proposta che proroga indispensabili riforme, e mantiene senza necessità la parte più mostruosa del governo dei preti, che è la legislazione civile. (*Applausi*)

MARTINELLI. Io prego la Camera a voler rivolgere tutta la sua attenzione ai termini veri della questione di cui si tratta, che sono di togliere ogni dubbio intorno alla qualità della legislazione che ora vige nelle provincie dell'Emilia.

È cosa della massima importanza che non si possa muovere il più piccolo dubbio sulla legislazione che governa quelle provincie dal 1° maggio fino al presente. Dopo una matura discussione, la Commissione vostra fu unanime nel riconoscere che i Codici sardi non sono andati in attività dal 1° maggio 1860. Era nato qualche dubbio nella minoranza sul principio, ma ben tosto fu pienamente dissipato dietro l'esame dei documenti e la esposizione di ragioni che ora mi stimo in debito di esporre colla maggiore brevità.

Io credo che nel progetto di legge che ora si discute si debbano fare tre distinte considerazioni: la prima è il principio della proroga; la seconda il termine della proroga; la terza l'eccezione che alla proroga si fa pel Codice penale.

Principio della proroga.

Questo principio non dipende dal legislatore; è un fatto, ed

un fatto compiuto. Col 1° maggio 1860 sono o non sono andati in attività i Codici sardi nelle provincie dell'Emilia? Se non sono andati in attività, basta che il legislatore, per rimuovere qualunque dubbio, lo dichiari. Il fatto non dipende da esso, ma da esso è dichiarato. Qualora pertanto questo fosse avvenuto, sarebbe inutile il venire oggi a dire: non vogliamo che quel fatto sia. Si potrà sostenere che le Romagne non aspettano volentieri fino al 1° gennaio 1861 che i Codici sardi sieno attivati. Si potrà venire a proporre che l'attivazione di quei Codici cominci qualche mese prima; ma non si può certamente affermare che i Codici sieno andati in attività, quando veramente ciò non sia avvenuto.

Il decreto del 27 dicembre proclamava l'attuazione dei Codici sardi pel 1° maggio 1860. Era preceduto da un breve preambolo, col quale si riferiva ad un rapporto della Commissione legislativa incaricata di proporre l'unificazione fra le leggi delle nostre provincie e le leggi degli Stati sardi. Al preambolo seguivano gli articoli coi quali si ordinava la pubblicazione di quei Codici, ed era riservato di pubblicare con successivo decreto le occorrenti modificazioni e disposizioni.

Si può muovere un'obiezione e dire: questa non era una riserva che rendesse condizionato e sospensivo l'effetto di quel decreto. Ma in tal caso gioverà indagare quale fosse l'intenzione vera del legislatore, quale fosse il vero spirito della legge.

Era certamente facile quest'interpretazione. Non havvi alcuno il quale possa immaginare che da un giorno all'altro si venga ad applicare un nuovo Codice, ed anzi un nuovo sistema di legislazione, senza che siano state pubblicate le relative disposizioni transitorie. Questa sarebbe certamente la peggiore delle leggi retroattive, giacchè le disposizioni transitorie sono richieste non solo per rendere facile, possibile e sicura l'applicazione nuova di un Codice, ma anche per togliere o almeno per temperare gli effetti che in riguardo alla precedente legislazione avrebbero forza retroattiva. Dico per temperarli, giacchè il toglierli del tutto è in alcuni casi molto difficile ed anche assolutamente impossibile.

Quando le popolazioni verso il finire del mese d'aprile non videro pubblicate le disposizioni transitorie e quelle modificazioni che erano state promesse, esse ritennero in buona fede che quei Codici non dovessero e non potessero andare in attività. Di più non faceva bisogno di alcuna interpretazione quando si aveva una dichiarazione espressa.

Supponiamo che il decreto fosse stato pubblicato con una esposizione di motivi; questa esposizione avrebbe tolto qualunque dubbio intorno al significato ed alla forza di quel decreto. Questa esposizione dei motivi non avvenne contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, ma comparve successivamente.

Nel giornale ufficiale di Modena veniva infatti pubblicato il rapporto della Commissione legislativa, onde risultava come si dovesse bene intendere che, quando andava in attività il Codice civile sardo, andassero contemporaneamente in vigore le occorrenti modificazioni e disposizioni, le quali venivano per sommi capi accennate, ed erano di molta importanza, avvegnachè si riferissero allo stato civile, all'ordine delle successioni, alle forme dei testamenti, al sistema ipotecario, alla prescrizione e altre gravi materie.

Il pubblico era dunque avvertito di quali modificazioni e disposizioni si era trattato.

Nello stesso rapporto poi s'indicava che in riguardo al Codice penale si erano fatti alcuni voti, senzachè se ne volesse punto modificata l'applicazione.

Nessun dubbio adunque intorno alla mancanza di vigore pel Codice civile e per gli altri ad esso relativi. Ciò riguarda il principio della proroga, la quale per se medesima cominciò a decorrere naturalmente e necessariamente dal 1° di maggio. La legge dichiara questo fatto e nulla più; quindi è manifesto che essa non può essere accusata di retroattività.

Ho detto che oltre al principio della proroga è da considerare il termine della medesima. Quanto al termine io noterò che questo forma la parte dispositiva della legge.

Qui, a dir vero, oltre alla discussione della proroga generale comune a tutte le provincie può nascere il desiderio di discutere la convenienza e l'opportunità di abbreviare quella proroga in riguardo alle provincie delle Romagne. Io pregherei quindi l'onorevole preopinante, se accetta il principio della proroga, di non fare per le Romagne un emendamento il quale contraddicesse al principio riconosciuto per le altre provincie. Un emendamento al progetto di legge, anzichè una proposta speciale, distinta e successiva, avrebbe l'inconveniente gravissimo di trarre per le lunghe una discussione, la quale è di massima importanza che giunga al suo termine senza maggiore ritardo. Certo è in ogni modo che, quand'anche egli intendesse di fare una nuova proposta, non potrebbe mai presumere che l'applicazione immediata dei Codici fosse possibile. Essa sarebbe assolutamente impossibile, perchè per mettere in attività un Codice nuovo occorrono disposizioni preparatorie e temporanee, e se volessimo riandare alcuni principali titoli del Codice civile sardo rimarremmo convinti che la sua applicazione immediata è assolutamente impossibile. Aggiungerò poi che, quand'anche non fosse impossibile, sarebbe assurda. Se noi fossimo certi che questo Codice fosse definitivo, saremmo ben lieti che alle nostre provincie fosse applicato colla massima sollecitudine; ma, sapendo che questo Codice deve essere riformato, e fra non molto, io dico che sarebbe veramente un assurdo quello di passare nel corso di pochi mesi per tre sistemi diversi di legislazione.

Che siano poi più o meno protratte le modificazioni o riforme da farsi, è manifesto che secondo il progetto di legge l'applicazione dei Codici sarebbe protratta al giorno 1° di gennaio 1861; cosicchè, ci siano o non ci siano le riforme, egli è certo che le nostre provincie correranno la sorte delle altre provincie del regno. È verissimo che le Romagne hanno un vivo desiderio di avere finalmente leggi determinate e certe; ma non è da confondere il desiderabile col possibile. È desiderabilissimo di avere queste leggi determinate e certe, di avere leggi comuni a tutte le provincie del regno, ma non è assolutamente possibile l'applicare ad un tratto i nuovi Codici, dei quali si parla, senza che ne sia stata predisposta l'attivazione e successiva applicazione.

A questo riguardo, il termine della proroga non sembra forse molto lontano, mentre s'intende mettersi in grado di mantenere ciò che si promette e si fa sperare.

Vengo ora all'eccezione che si fa nel progetto di legge in riguardo al Codice penale. Si potrebbe fare un'obiezione e dire: se il Codice civile cogli altri relativi non andò in attività col 1° maggio, come potrà avere avuto vigore in quel giorno il Codice penale che venne promulgato collo stesso decreto e per un medesimo termine? La risposta è facile e chiara. Quelle condizioni e riserve che furono poste pel Codice civile e per le altre leggi corrispondenti non furono poste pel Codice penale.

Ho già ricordato con quali termini la Commissione legislativa indicasse di avere accettato il Codice penale colla speranza che fossero adottati in seguito alcuni miglioramenti. Di poi intervenne un atto governativo posteriore al decreto che pub-

blicava i Codici. Il Governo con un decreto successivo mostrava la ferma intenzione che il Codice penale fosse messo in attività al 1° maggio 1860; avendo pure ordinato che al 1° maggio 1860 fosse messa in attività la legge di pubblica sicurezza e dichiarato come questa colle leggi penali strettamente si collegasse. Il Governo voleva insomma che quelle due leggi andassero contemporaneamente in vigore col 1° maggio 1860. Quella intenzione, che ha manifestata pel Codice penale, non l'ha certamente manifestata per gli altri Codici, ed anzi colle riserve contenute nel decreto del 27 dicembre 1859, colla pubblicazione del rapporto della Commissione legislativa, e colla sospesa pubblicazione delle riservate modificazioni e delle necessarie disposizioni transitorie ha fatto credere tutto il contrario.

Io riassumo in breve le considerazioni che ho avuto l'onore di accennare rapidamente. La legge proposta contiene una parte dichiarativa sul fatto della proroga avvenuta dal 1° di maggio, perchè non si verificarono quelle condizioni per le quali il Codice civile cogli altri indicati avrebbe avuto vigore non già in una, ma in tutte le provincie dell'Emilia. La parte dichiarativa della legge è per lo meno opportuna, affinché del principio della proroga nessuno possa dubitare, quantunque all' dichiarazione della legge corrispondessero l'aspettazione e l'interpretazione generale del pubblico. La più piccola incertezza che si lasciasse o si facesse nascere intorno alla proroga naturalmente avvenuta, darebbe l'apparenza di retroattiva alla legge ora proposta, la quale, dopo la parte dichiarativa del principio della proroga, arreca la parte dispositiva pel termine della medesima. Un emendamento che rendesse disputabile quel principio, getterebbe la più grande perturbazione negli interessi e nei rapporti civili. In ogni modo il decreto della promulgazione dei Codici fu comune per tutte le provincie dell'Emilia, ed anche il principio ed il fatto della proroga ha dovuto essere per tutte comune.

Può essere disputabile il termine della proroga, se quel termine sembri troppo lontano e se un termine più breve sembri sufficiente a mantenere la promessa che si credesse di fare alle popolazioni specialmente delle Romagne, le quali però, sapendo discernere il possibile dal desiderabile, ameranno certo di preferire, al pericolo di nuove delusioni, un effetto buono e sicuro. Nondimeno ripeterò che, se una proroga più breve possa bastare, io ne accoglierò molto volentieri la successiva proposta, combattendo per altro qualunque emendamento che prolungasse le incertezze e facesse perfino dubitare della legislazione, alla quale le provincie dell'Emilia siano state soggette dal 1° di maggio in poi.

Pregherei quindi l'onorevole deputato Finali di ritirare il proprio emendamento e di fare piuttosto in appresso quelle proposte che stimasse opportune pei provvedimenti legislativi nelle Romagne, senza provocare un nuovo indugio per ciò che si riferisce alla dichiarazione anche troppo ritardata della proroga, nella quale è appunto riposto il provvedimento più desiderato e necessario dopo che si è messa in discussione l'efficacia del decreto del 27 dicembre 1859 pel Codice civile e per gli altri tutti, meno il solo Codice penale.

Il togliere l'incertezza e direi quasi l'ansietà che di giorno in giorno sempre più si accrescerebbe protraendosi la presente discussione, è cosa della massima urgenza; ond'è che puramente e semplicemente colle esposte considerazioni e spiegazioni accetto la legge proposta, come quella che nella sua sostanza dichiara una legge precedente rimasta in alcuna parte sospesa, e che, mentre corrisponde alla verità dei fatti ed alla pubblica fede, provvede ad un supremo bisogno e diritto.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Io non potrei dispensarmi dal dire alcune poche cose sopra i due temperamenti che furono proposti all'articolo primo del progetto di legge che si discute.

Quanto al primo emendamento, se esso implica il concetto di quel miglior bene a cui tutti aspiriamo, per certo io non mi vi potrei opporre; ma qui non si tratta di dare al Governo una norma direttiva nell'attuazione delle leggi o di quelle riforme le quali siano opportune, si tratta bensì di far una legge la quale abbia la sua immediata applicazione e regoli le condizioni dei popoli dell'Emilia per modo che, ove l'onorevole Rubieri accetti il principio della legge medesima e v'apponga una condizione, cioè *salve quelle riforme*, ecc., o questa risale al principio stesso della legge, e allora la annullerebbe, e non è certo questo il suo intendimento, ovvero, come diceva, accenna ad una norma direttiva nei miglioramenti possibili della nostra legislazione, ed io di gran cuore l'accetto, con che però non faccia parte della legge che si discute, e ciò perchè, come or dianzi accennavo, essa verrebbe a distruggerla.

Io quindi, dopo questa mia spiegazione, lo pregherei di ritirare il suo emendamento come contrario ne' suoi effetti, ove fosse adottato, allo scopo che con questa legge vuolsi ottenere.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Finali, la mia condizione è assai delicata; imperocchè anch'io era sulle prime convinto che dovessero i decreti del governatore dell'Emilia del 27 dicembre e del 18 marzo avere il loro effetto al primo maggio corrente. Ed appunto perchè tale era la ferma mia persuasione per evitare le gravi perturbazioni a cui in quelle provincie avrebbe potuto dar luogo il troppo rapido avvicinarsi di tre diverse legislazioni civili, di quella cioè che ivi era in osservanza, di quella che sarebbe andata in vigore al 1° maggio, e di quella che, come confido, vi si potrà attuare al 1° gennaio prossimo, cercai quali temperamenti si fossero da adottare affinché dall'un canto gli accennati due decreti sortissero il loro effetto, e dall'altro si cansassero quegli inconvenienti che dalla piena ed assoluta osservanza della nostra legislazione civile potessero nascere. Ad un tale scopo io, prima ancora che il Parlamento si aprisse, aveva preparato un progetto di legge diretto a conservare degli antichi Codici civili estense e parmense, e delle leggi di Romagna, quelle disposizioni che troppo gravemente avrebbero immutata la condizione e gl'interessi delle famiglie, così in ordine allo stato civile, come in ordine al matrimonio, in ordine alla forma dei testamenti, in ordine alle successioni, in ordine alle ipoteche. Per tal modo parévami che le più gravi perturbazioni, le quali, anch'io lo confesso, eransi a temere riguardo alle suddette cinque importantissime materie, si sarebbero evitate, lasciando nel tempo stesso che i due decreti del governatore dell'Emilia venissero interamente attuati.

Ma questo mio pensiero non arrise a moltissimi dei rappresentanti di quelle provincie, i quali mi fecero vive preghiere affinché desistessi da tale intendimento, e proponessi invece la sospensione pura e semplice dei Codici sardi e della legge di ordinamento giudiziario, meno il Codice penale. Io vi aderii perchè nessun altro meglio dei deputati di quelle provincie poteva conoscerne la condizione, e sarebbe stata soverchia tenacità la mia l'imporre quasi a loro una legge che potesse o troppo increscere o troppo turbare; tanto più che limitavansi a domandare la sospensione delle leggi civili di cui è imminente la riforma, e pienamente consentivano a che senz'altro indugio il Codice penale sardo alle loro provincie si estendesse, e così tosto fosse compiuta quella perfetta unificazione che nelle leggi penali è da superiori principii di giustizia richie-

sta. In queste condizioni di cose io presentai al Senato la legge di cui si tratta.

Ora l'onorevole Finali propone un emendamento, il quale mi ricondurrebbe ai miei antichi e cari pensieri; ma io non potrei in questo momento, dopo che questa legge ebbe l'approvazione di una parte del Parlamento, e venne da me riprodotta dinanzi a voi, accettarlo senza disdire a me stesso. Per le quali cose mi rimetto alla saviezza della Camera quanto al principio, non senza convenire però colle osservazioni testè fatte dall'onorevole Martinelli, che cioè ove fosse introdotto nel disegno di legge che si sta discutendo, produrrebbe gravi conseguenze quanto alle altre provincie dell'Emilia, e sotto questo riguardo io debbo, come parte della legge, respingerlo.

Non è, ripeto, che io ripugni a' principii da cui fu mosso l'onorevole Finali a proporlo, che anzi nei medesimi consento; ma, siccome formulandolo nella presente legge si prolungherebbe per molte parti dell'Emilia uno stato di dubbiezza che troppo ha già durato, io non posso non oppormi alla sua adozione.

PRESIDENTE. Il deputato Borgatti ha facoltà di parlare.

BORGATTI. Deputato della Romagna, ed il solo dell'ordine giudiziario di quella provincia che abbia l'onore di sedere in questo Parlamento, mi credo in obbligo strettissimo di dire anch'io in poche parole il mio parere in una questione che mi concerne, non solo come rappresentante della nazione, ma sibbene ancora come membro della magistratura. Se non che, il mio onorevole collega Martinelli ha svolto così bene l'ordine delle idee, che fondavano la mia convinzione in quest'argomento, che io cercherò indarno di aggiungere peso al suo discorso. Quindi non mi resta che di aderire pienamente alle sue opinioni.

Ed invero, o signori, è un fatto di cui potrà far fede ogni deputato di Romagna, qui presente, che per molte circostanze antecedenti al 1° di maggio e per molte altre susseguenti nei nostri paesi è comune la convinzione che la proroga dei Codici sardi, eccettuato il penale, sia già un fatto compiuto, sicchè tutti i diritti che ivi si acquistano, tanto per ministro di legge, quanto per libera volontà d'uomo, si intendono acquistati sotto l'impero dell'antica legislazione.

FINALI. Domando la parola.

BORGATTI. L'emendamento proposto dall'onorevole Finali presenterebbe quindi l'inconveniente di una retroattività vera e reale, senza offerirne i vantaggi, mentre d'altra parte non potrebbe impedire le questioni e le liti che sicuramente si promuoverebbero.

Aggiungo inoltre che esso ci condurrebbe a protrarre questa discussione, rendendo necessario il ritorno di questo progetto di legge al Senato, e spargerebbe intanto nelle nostre provincie l'incertezza intorno alle leggi che devono esservi in vigore.

Divido anch'io pienamente coll'onorevole Finali la convinzione che in tutti i Romagnoli sia vivo il desiderio che al più presto cessi ogni traccia di una dominazione abborrita, tanto più che in fatto di legislazione noi eravamo nella condizione la più infelice. Infatti non era solo il diritto romano che ci reggeva (ciò che sarebbe stato minor male, essendo esso, come ognuno sa, la sorgente della sapienza giuridica), ma il diritto romano era temperato dal così detto diritto canonico, poi dalla giurisprudenza della romana Ruota, di quel tribunale composto, piuttosto che di giudici, di dottori, il quale credevasi chiamato dall'equità a moderare a suo capriccio il diritto. Quindi accadeva che con una decisione si distruggeva oggi una massima che un'altra decisione aveva ieri stabilita.

A ragione pertanto le nostre popolazioni desiderano che un tale stato di cose cessi nel più breve tempo possibile; ma bramano eziandio che l'incertezza non porti perturbazione; bramano che, se domani si applica un Codice, sia un Codice che ritragga tutte quelle perfezioni che si possono conseguire dalle opere dell'uomo. Dacchè il signor ministro di grazia e giustizia ha dichiarato ieri stesso in questo recinto che fra un mese al più tardi egli proporrà alle deliberazioni della Camera il Codice Albertino riformato, perchè vogliamo oggi attivare un Codice che è sotto revisione e che in breve tempo deve essere cambiato, e, quel che è più, attivarlo con effetto retroattivo al primo di maggio? Perchè vogliamo noi obbligare quelle popolazioni a passare da pochi mesi attraverso a tre legislazioni diverse? E certamente, come dissi, non si può porre in dubbio che le leggi che ricordano la dominazione clericale non siano abborrite dalle nostre popolazioni; ma è certo ad un tempo che le popolazioni nostre desiderano che le leggi che saranno sostituite possano produrre quei vantaggi veri e reali che tutti si ripromettono. Quindi, senza ripetere le molte cose che furono con tanta eloquenza dette ieri dal signor ministro di grazia e giustizia, senza pur ridire quelle che si leggono nel bellissimo rapporto stampato della Commissione, e così senza riprodurre le idee egregiamente svolte dal mio collega Martinelli, io insisto senz'altro onde sia approvato puramente e semplicemente il progetto di legge proposto al Senato dal ministro di grazia e giustizia per far cessare il più presto che sia possibile l'incertezza, la quale nei nostri paesi produrrebbe senza dubbio i più perniciosi effetti.

FINALI. Domando perdono alla Camera se stimo mio debito di aggiungere alcune pochissime parole.

Innanzi tutto sono ben lieto dell'accoglienza che al mio emendamento ha fatto il signor ministro di grazia e giustizia, il quale ha dichiarato che il medesimo lo richiamava alle sue primitive idee. Una cosa di cui non aspettava di venir rimproverato era quella che io facessi una proposta la quale violava il principio della non retroattività delle leggi. Io credo di aver espresso nell'esordire del mio precedente discorso che la violazione di questo principio mi pareva cosa gravissima, e che anzi la stessa Commissione avesse ritenuto necessario di colorirlo in qualche modo col pretesto di non regolare promulgazione dei Codici.

Dichiaro poi che io ritirerei il mio emendamento, se io riputassi fondato il rimprovero che esso tendesse a ledere la massima di non retroattività della legge.

L'onorevole Martinelli ha asserito che forse la sostanza del mio emendamento poteva reggere come proposta separata, ma che la ravvisa inconveniente in un emendamento.

Io domando se, ove io facessi una proposta separata, sarebbe questo un mezzo di risparmiare tempo; quasi che dessa non dovesse essere dopo l'approvazione della Camera poi ammessa dal Senato, e seguire quindi la solita trafila delle leggi.

Un'ultima parola debbo rispondere a quello che ha detto l'onorevole signor Borgatti. Egli asserì che, osteggiando l'attuazione immediata dei Codici sardi nelle Romagne, egli era l'eco dell'opinione di tutti; allora di chi rappresenterò io l'opinione? (*ilarità*) Io non ho solo espresso il mio avviso, ho coscienziosamente consultato i Romagnoli quando mi sono trovato fra di loro, li ho interpellati per lettera, e come debbo con imparzialità dichiarare che io non dubito che quelli che mi contraddicono si siano ispirati ad informazioni di altri, così li prego a credere che io ritengo d'esprimere l'opinione di una gran parte di elettori delle Romagne che ho consultato, e che concorrono nel mio divisamento.

PEPOLI GIOVACHINO. Mi permetterà l'onorevole si-

gnor Borgatti di rispondergli alcune parole a quanto disse in ultimo sulla generale opinione che egli crede essere nelle Romagne, che il Codice Albertino non sia posto in attuazione.

Egli ha invocato dalla Camera che sollecitamente si addivenisse ad una decisione per togliere l'incertezza che a questo riguardo esiste in quelle provincie.

Io non dubito di affermare che credo l'opinione pubblica delle Romagne essere favorevolissima all'emendamento dell'onorevole Finali, il quale toglie appunto l'incertezza.

Che nel ceto legale, che fra i magistrati si possano a tal uopo ravvisare delle difficoltà, non lo nego; ma la generalità del paese, ma la coscienza del medesimo, l'ho detto, e debbo ripeterlo altamente, brama che sieno attuate le leggi sarde, le desidera vivamente, e respinge qualunque proroga delle leggi piemontesi a beneficio dei *motu proprio* pontificii. (*Bravo! Bene!*)

BORGATTI. Se noi vogliamo intrattenere la Camera, appellandoci alle opinioni individuali, finiremo certamente col protrarre a lungo questa discussione senza intenderci. Io mi appello al fatto. È un fatto che il 27 dicembre, un decreto del governatore delle provincie dell'Emilia, annunciando che col primo di maggio tutti i Codici sardi sarebbero posti in esecuzione in quelle provincie, stabiliva all'articolo secondo: « che con successivi decreti sarebbero pubblicate tutte le disposizioni e modificazioni occorrenti. »

Nè si dica esser questa una disposizione accessoria, indifferente al decreto, perchè ognuno che abbia studiato gli elementi di giurisprudenza, e sia un po' versato negli affari legislativi e giuridici, dee sapere che il passaggio da una legislazione ad un'altra non si opera se non con disposizioni transitorie.

Dunque la condizione posta nel decreto del governatore dell'Emilia era una condizione sostanziale del decreto stesso.

Non basta: poco dopo si sparse la voce nei nostri paesi, e si seppe anche per relazione ufficiale che una Commissione apposita, succeduta a quella che già era costituita nelle provincie dell'Emilia, si stava occupando appunto di queste disposizioni e modificazioni necessarie.

Ciò posto, come non doveva ognun ritenere che al primo di maggio, stante il mancato adempimento della condizione posta al decreto del governatore generale delle provincie dell'Emilia, i Codici sardi non fossero stati altrimenti attuati?

Non basta: una circolare del guardasigilli, diretta alla magistratura dell'Emilia, annunciava ch'egli aveva già presentato a tal uopo un progetto di proroga all'approvazione del Senato.

Per questi fatti antecedenti e susseguenti al 1° di maggio, ognuno accolse veramente la convinzione che i Codici sardi in quel giorno non avessero avuta la loro esecuzione, per cui oggi, in buona fede, ognuno deve credere e crede realmente nelle nostre provincie che tutti gli atti giuridici che ivi si compiono, si compiono sotto l'impero delle antiche leggi.

Ora l'emendamento proposto, il quale porterebbe per necessaria conseguenza che la legge che or si discute da questa Camera dovrebbe ritornare in Senato, spargerà nelle nostre popolazioni una perturbazione che prima non vi era, e farà nascere in tutti il dubbio sulla legge esistente.

Ed io domando a voi, o signori, se possiamo lasciare lungamente quei paesi in tale incertezza.

Ecco il perchè io diceva che l'emendamento dell'onorevole Finali trae seco gl'inconvenienti della retroattività, come quello che vuol riportare al primo di maggio l'esecuzione di un fatto che è per lo meno assai dubbio, poichè niuno potrà negare che non sia assai dubbio per lo meno che al primo

di maggio i Codici sardi, eccettuato il penale, abbiano avuta legale attuazione.

Queste sono dunque le ragioni per cui io insisto con tutte le forze dell'animo mio, onde sia approvato puramente e semplicemente il progetto di proroga quale venne adottato dal Senato.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Io non ho davvero potuto comprendere come un onorevole membro della Commissione abbia proposto all'onorevole deputato Finali di ritirare il suo emendamento, e di farne una proposta separata dalla presente legge. Io non l'ho compreso, in quanto che dovrei di necessità ammettere che quell'onorevole proponente non conosca la legge fondamentale dello Stato, la quale stabilisce che non si possa presentare una legge contraria ad un'altra votata nella stessa Sessione. Ora sarebbe lo stesso che dire al signor Finali che esso ritiri la sua proposta per non poterla più riprodurre nella presente Sessione, e credo che non è questo ciò che volle l'onorevole preopinante accennare, in quanto che sarebbe trarre in errore una parte della Camera.

Io mi spiego chiaramente, e dico che, se pendente questa Sessione si approvasse la legge attuale, non se ne potrebbe proporre un'altra contraria a questa; epperchè tanto varrebbe il respingere assolutamente quella proposta.

Io ho voluto ciò accennare, perchè desidero che l'onorevole deputato non la ritiri, e di ciò mi sono fatto un convincimento nella presente discussione.

L'onorevole guardasigilli ha apertamente dichiarato che esso stimava che potesse attuarsi il decreto del governatore che mandava a pubblicare nelle Romagne le leggi dell'antico Stato. Solamente egli aggiunse che se ne astenne, perchè, dinanzi al voto così manifesto di quelle provincie, esso non ha creduto di poter imporre le sue idee ai legittimi rappresentanti di quel paese.

Ma in ciò apparisce che il ministro, come sovente avviene, si limitò a chiedere l'avviso forse di qualche magistrato e di qualche legista, e suppose che quello fosse il parere della popolazione. Di questo ce ne siamo fatti convinti, dacchè non solo l'oratore Finali, deputato di quelle provincie, ha sostenuto che esso portava una contraria sentenza, ma siffatta sua idea fu pure appoggiata da una persona che deve conoscere sicuramente l'opinione delle medesime, perchè fece parte, se non erro, del Governo provvisorio che vi fu colà prima della fusione di quei paesi coll'antico Stato.

Ora, ritenuto che la causa che indusse il signor ministro a mutare di parere non può più valere per noi, e che forse il Senato modificerebbe anche il suo quando fosse certo che quella non era l'opinione del paese, la questione ritorna al suo principio, al vedere, cioè, quale delle due proposte convenga più adottare, se l'antica del signor ministro, riprodotta oggi dall'onorevole Finali, o quella del signor ministro, modificata per consigli di legisti e di giureconsulti, che è pur quella della Commissione.

Che si viene qui a parlare dei danni che apporta seco la retroattività delle leggi? Nessuno li ignora; ma al punto in cui siamo, io credo che la Camera non possa più statuire in proposito: Sopra di ciò decideranno i tribunali. Ora la Camera si trova nel bivio di due retroattività: o, adottando la proposta della Giunta, di rendere retroattiva la legge per tutti i giorni del mese di maggio in cui durò l'impero di quella anteriore; oppure d'incorrere nell'altra retroattività. In mezzo a siffatte incertezze, quale è il partito che dobbiamo scegliere? Io penso che sia quello che ci porta all'assimilazione dei nostri Codici, che gli stessi oppositori hanno dichia-

rato che sarebbe un grande beneficio per quelle provincie. Solo gli oppositori sono ritenuti da quest'obiezione. Essi affermano che finora quelle popolazioni hanno creduto che l'applicazione dei Codici sarebbe stata sospesa.

Ma io rispondo che vi saranno di quelli che vi avranno creduto, ed altri no; ma che intanto questa considerazione non è quella di cui noi abbiamo ad occuparci; sarà l'alta magistratura che recherà giudizio su questa questione.

Ora, in questa posizione, io non esito ad asserire che a noi conviene d'incontrare quell'inconveniente il quale almeno da un lato ci assicura un grande vantaggio, voglio dir quello dell'assimilazione.

Ma la Giunta dice: Perchè abbracciare questo partito, se fra poco avremo tutto il Codice emendato?

Ma io penso che questi signori non siano troppo consci delle difficoltà che s'incontrano nel sistema parlamentare. Anche noi, nel 1848, quando si aprì la prima volta quest'aula, avevamo lo stesso slancio, gli stessi desiderii che essi oggi nutrono; noi credevamo che in corto spazio di tempo tutti i difetti scomparirebbero, che potremmo godere tosto i grandi benefici della legislazione riformata; ma abbiamo pur troppo dovuto renderci convinti che nel sistema parlamentare, come in tutte le umane cose, qualche volta è giuocoforza andare a rilente e non veder avverate le più belle speranze.

Ora, per quanto un ministro ci possa dichiarare che una Commissione attende con operosa cura all'incarico affidatole, questo non vuol dire che al 1° dell'anno 1861 sia per andare in esecuzione il nuovo Codice; non vuol dire che tutti e tre i poteri saranno d'accordo prima d'allora sul modo di attuazione; non mi sembra che si possa fin d'ora esprimere questa certezza.

In questo stato di cose adunque potremo noi dare affidamento a quelle provincie di farle entrare sotto il regime di una legislazione nella quale non ispetta a noi il decidere se non sono di già prima d'ora entrate, ma di cui è giudice la magistratura, e lasciarle in una eterna incertezza?

Se non potremo in tutto, procuriamo almeno di compiere in parte, per quanto sta in noi, quella fusione solenne che si ripete essere negli animi di ognuno, ma che poi nella discussione sembra che si allontani dal pensiero di molti!

MANCINI. L'onorevole Mellana crede che sia stata operata ed avviso della Commissione rendere retroattiva la legislazione che andrebbe ad introdursi.

Legga la relazione e si persuaderà che la Commissione vuole il contrario, e che precisamente per impedire uno sconcio così grave, essa propone di accettare la legge tale quale si trova approvata dal Senato.

Debbo inoltre dichiarare a nome della Commissione, che essa avrebbe desiderato introdurre nella legge molti ed importanti emendamenti. Così, se per avventura fosse stato possibile rendere più vicino il giorno in cui le provincie dell'Emilia venissero sottratte alle legislazioni difformi che ora le governano, ed ammesse a fruire del vantaggio, da tutte egualmente desiderato, di accomunarsi con noi sotto l'impero di una medesima legislazione, o fosse anticipata almeno l'osservanza di qualche altro dei Codici, come di quelli di commercio e di procedura criminale, principalmente per non indugiare a quei paesi il beneficio della istituzione dei giurati nei criminali giudizi, avrebbe ben volentieri in tal senso emendata la proposta.

Ma la Commissione ha considerato primamente non bastare che fra qualche tempo venga promulgata una legge in forza della quale in tutto o in più larga parte la legislazione sarda, tale quale è, divenga anche nell'Emilia la legislazione dello

Stato, dappoichè rimarrebbe sempre la necessità di determinare con norme certe pel tempo di già trascorso, quale legislazione, cioè se i Codici sardi o le codificazioni preesistenti abbiano avuto vigore in quelle provincie dal 1° maggio in poi; nè sarebbe meno necessario provvedere con altra legge speciale a regolare le condizioni transitorie di tutti i rapporti giuridici e sociali; ed una legge transitoria non esistendo, demandandosi all'esame ed al giudizio dei tribunali questioni di così alta gravità, ciò importerebbe l'inconveniente, del quale non credo che siasi mai avuto l'esempio in altro paese, di abbandonare all'opinione discordante dei vari tribunali il giudicare non già della efficacia retroattiva che possa esercitare una od altra legge speciale, ma il decidere in principio se, per un certo periodo di tempo, come sarebbe quello dal 1° maggio 1860 fino al giorno in cui verrebbe promulgata la nuova legge, piuttosto una legislazione generale che un'altra sia stata imperante in molte ed importanti provincie dello Stato. Lo spettacolo che porrebbero i tribunali, dei quali alcuni giudicherebbero dei rapporti di diritto secondo questo, altri secondo quel Codice. . . .

MELLANA. E la Cassazione?

MANCINI. La Cassazione è un tribunale composto di uomini come tutti gli altri, e vedesi non di rado inchinare ad opinioni mutabili e diverse. Ad ogni modo certa cosa è che un gran numero di rapporti di diritto sarebbe, in mezzo ad una spaventevole incertezza, regolato ora con l'una, ora con l'altra legislazione. D'altronde qual è il pratico vantaggio che i fautori dell'emendamento si propongono? Quello stesso in realtà non si raggiungerebbe, dovendo la legge essere rimandata al Senato: e riuscendosi ad anticipare di alcuni mesi, forse pel 1° ottobre invece del 1° gennaio, l'introduzione nelle Romagne della nostra legislazione civile, rimarrebbe a vedere se l'anticipazione non già di anni, ma appena di due o tre mesi, costituisca tal beneficio da compensare il danno innegabile del passaggio per tre successive legislazioni in un anno solo, che potrebbe dirsi sociale disordine e flagello per un paese qualunque.

Pur troppo queste sono considerazioni di un ordine pratico, e modestamente lontane da quelle generose aspirazioni che riconosciamo aver suggerito la proposta che è in discussione.

Ma non ci reca meraviglia che anche nell'Emilia siano precisamente giuristi e magistrati, cioè uomini pratici, uomini forniti di cognizioni speciali, coloro che dividono con noi la preoccupazione degli inconvenienti e dei pericoli cui andrebbero incontro, assai più che coloro i quali manchino di quelle speciali conoscenze.

Un'ultima decisiva osservazione chiuderà queste mie parole.

Nel sistema della Commissione il proposto emendamento, riguardando le sole Romagne, è anche inaccettabile per necessità logica. La Commissione ha creduto precisamente in modo contrario a quanto supponeva l'onorevole Mellana, che una legge la quale fosse realmente retroattiva non meritasse di essere approvata; ma, siccome nel testo del decreto del 27 dicembre del governatore dell'Emilia ha trovato la radice innegabile di un dubbio legislativo, ha considerato la legge attuale semplicemente come una legge di spiegazione e dichiarazione del vero senso di quel decreto, relativamente al breve periodo di tempo che intercederà tra il 1° del corrente maggio ed il 1° del vengente gennaio.

Ora una legge dichiarativa, siccome non fa che palesare e determinare autenticamente ciò che il legislatore abbia inteso prescrivere nella legge spiegata e dichiarata, la Camera fa-

cilmente riconoscerà che la Commissione si troverebbe grandemente impacciata dall'inesorabile necessità della logica, se dovesse dividere la questione delle Romagne da quella di Parma e Modena; dappoichè sarebbe impossibile di ammettere che in un solo e medesimo articolo di legge il legislatore che lo dettò avesse contemporaneamente due opposte intenzioni: cioè che per le Romagne, senza modificazioni e senza le riserbate disposizioni transitorie, fin dal 1° maggio 1860 tutti i Codici sardi entrassero immediatamente in osservanza, ma non così per le provincie parmensi e modenesi, mentre il testo della legge è unico e generico, e si applica egualmente ed indistintamente a tutte quelle parti dell'odierno territorio dello Stato.

Noi dunque siamo ricondotti sul vero terreno della questione. Si vuol fare una legge retroattiva, ovvero una legge dichiarativa? Come legge dichiarativa evidentemente essa non può essere che comune a tutte quelle parti dello Stato, avere cioè la medesima estensione che ha la legge dichiarata.

Si oserà dichiarare che si vuole propriamente una legge retroattiva? Allora si entra in un altro ordine di difficoltà, di indagini e di questioni che non furono per anche toccate. Oltre di che nel sistema pratico dovremmo per alcuni mesi permettere che funzionasse l'istituzione progressiva de' giurati nelle sole Romagne, lasciandone priva, senza alcuna soddisfacente ragione, le provincie modenesi e parmensi, tutto che possano considerarsi meglio preparate le istituzioni penali di questi ultimi paesi a riceverne l'immediata applicazione.

Ciò anzi spiega (e mi sia così data opportunità di giustificare una opinione manifestata da altro mio onorevole collega della Commissione) quello che sembrò inesplicabile al deputato Mellana. Egli disse non saper comprendere perchè mai potrebbe convenientemente formare soggetto di una successiva proposta separata di legge, e non già di un emendamento della legge attuale, il desiderio espresso dall'onorevole Finali.

Ma è manifesto che se la legge attuale verrà approvata come legge dichiarativa ed applicata quindi a tutto il territorio di quelle provincie, ciò non sarà di ostacolo, soprattutto se, per le considerazioni da me esposte, sarà escluso l'emendamento che possa il Governo ulteriormente proporre, ed il Parlamento decidere per legge successiva, laddove lo riconosca utile e praticamente possibile, che sia anticipata l'introduzione generale o parziale di altri Codici sardi in qualunque parte dello Stato, e specialmente nelle Romagne, rimuovendo gl'inconvenienti con opportune disposizioni legislative transitorie, e che, invece di aspettarsi il 1° gennaio 1861, ciò abbia luogo, per esempio, nel 1° ottobre 1860. Coloro i quali non giudicassero il massimo degl'inconvenienti il trapassare di quelle popolazioni nel medesimo anno sotto il successivo impero di tre legislazioni, certamente potrebbero accogliere con favore una simile distinta proposta di legge, sia che provenisse dalla iniziativa parlamentare, sia da parte del Governo. Ma intanto non sarebbesi impedito l'immenso vantaggio che cessi tosto lo stato di penosa incertezza in cui oggi sono i tribunali e le popolazioni di quelle provincie per la mancanza e l'ignoranza di norme legislative che con sicurezza regolino i loro diritti, che si arresti un disordine per cui viene a mancare la prima delle condizioni d'una buona convivenza sociale. E questo stato di incertezza verrebbe a cessare fra pochi giorni, quando l'attuale progetto ottenesse sanzione ed autorità di legge.

Del resto io debbo, a nome della Commissione (e credo che anche in ciò siamo unanimi) fare un'ultima dichiarazione. La Commissione, sebbene fosse disposta a riformare ed emendare questa legge, se ne astenne unicamente per la conside-

razione che soprattutto fosse doveroso ed urgente liberare quelle popolazioni dallo stato di incertezza in cui si trovano, e perciò non doversi ritardare in alcun modo la pubblicazione di questa legge: ma se il Ministero si disponesse ad accettare il proposto emendamento, o la Camera inclinasse ad ammetterlo, allora, siccome l'attuale progetto non potrebbe diventar legge senza prima ritornare al Senato, la Commissione domanderebbe che le fosse rimandata la proposta medesima, perchè, quando un emendamento già vi fosse introdotto, nulla osterebbe che la legge potesse venire migliorata e perfezionata in ogni sua parte e che i desiderii in tal senso concepiti da varii membri della Commissione venissero soddisfatti.

Che se ciò produrrà maggiori ritardi, e la condizione di quelle nobili provincie dello Stato ne verrà aggravata, la Commissione intende declinarne da sè qualunque morale responsabilità.

ARA. Come membro della Commissione io credo di dover dichiarare alla Camera che non altrimenti io intendeva questo progetto di legge salvo come un'ineluttabile necessità. Io vedeva nella legge stessa dei principii contrari alla legalità, e non poteva concepire nè adattarmi al principio di retroattività.

Accettai questa legge, perchè io considerava che il Ministero nel presentarla si era naturalmente fondato sopra cause di fatto ineluttabili, cioè sulla impossibilità della di lei attuazione nelle Romagne.

Dal momento però che ho udito il Ministero a dichiarare che egli non altrimenti l'aveva presentata, salvo perchè credeva non essere accolta volentieri dall'Emilia e dalle altre popolazioni, che però egli è indifferente che sia ammessa, e che non insiste per l'adozione di questo progetto, io volentieri mi unisco a votare l'ordine del giorno proposto dal signor Finali; e così non si sanzionerà un principio che, per quanto si sia studiato dalla Commissione per renderlo legale, io lo credo contrario alla massima di non retroattività.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metterò ai voti anzitutto l'emendamento del deputato Finali, il quale è così espresso:

« L'attuazione dei Codici sardi civile, di procedura civile, di procedura criminale, di commercio, e della legge di organizzazione giudiziaria, pubblicati rispettivamente coi decreti del dittatore delle regie provincie dell'Emilia del 27 dicembre e 12 marzo ultimi scorsi, è prorogata per le antiche provincie modenesi e parmensi al 1° gennaio 1861. »

Chi intende approvare l'articolo del Ministero e della Commissione così modificato, sorga.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Ora viene l'emendamento del deputato Rubieri, che è una aggiunta alla prima parte dell'art. 1°; quindi innanzi tutto io metterò a partito questa prima parte dell'articolo, e poscia porrò ai voti la proposta aggiunta. Rileggerò la prima parte dell'art. 1°:

« L'attuazione dei Codici sardi, civile, di procedura civile, di procedura criminale, di commercio, e della legge di organizzazione giudiziaria, pubblicati rispettivamente coi decreti del dittatore delle regie provincie dell'Emilia del 27 dicembre e 13 marzo ultimi scorsi, è prorogata per quelle provincie al 1° gennaio 1861. »

(È approvata.)

Darò ora lettura dell'aggiunta del deputato Rubieri...

RUBIERI. Chiederei di parlare per rispondere all'invito fattomi dall'onorevole guardasigilli di ritirare il mio emendamento. Credo che per rispondere all'invito fattomi potrei proporre un lievissimo emendamento, il quale consisterebbe nel

sostituire le parole: *senza escludere le riforme, ecc.*, alle parole: *salvo le riforme, ecc.*

MINGHETTI. Sarei disposto a non contraddire l'emendamento dell'onorevole Rubieri, essendo questo veramente innocuo. Tutti vogliam lasciare al guardasigilli ed all'iniziativa parlamentare qualunque proposta possa tornare utile a così importante materia. Ma voto contro il medesimo, perchè bisognerebbe nuovamente sottomettere al Senato il progetto così emendato, il che toglie il suo merito principale, che è quello di por fine presto alle incertezze.

Per questa ragione, e come colui che vuol uscire dal pelago in cui è ingolfato, voto contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il signor Rubieri mantiene il suo sottoemendamento, il quale consisterebbe nel dire: « senza escludere quelle riforme, » invece di « salvo quelle riforme. »

Questa proposta, qualora venisse accettata, formerebbe aggiunta alla prima parte del primo articolo del Ministero.

La pongo a partito.

(La Camera rigetta.)

Ora metterò ai voti la seconda parte del primo articolo del Ministero e della Commissione, la quale è così concepita:

« Avranno tuttavia vigore fin dal 1° maggio 1860 le disposizioni dei suddetti Codici, alle quali si riferisce il Codice penale, ristrettivamente però all'effetto penale contemplato nello stesso Codice. »

Non parlo più del secondo emendamento proposto a questo capoverso, perchè non potrebbe più coordinarsi colla prima parte dell'articolo del Ministero.

Chi vuole approvare la parte dell'articolo testè letta, si alzi.

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti l'intero articolo 1°.

(È approvato.)

« Articolo 2°. La presente legge avrà il suo effetto dal 1° maggio 1860.

« Però saranno validi gli atti che da detto giorno e sino alla promulgazione di questa legge fossero fatti nelle forme stabilite dai Codici summenzionati. »

(È approvato.)

Si procede ora allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Votanti 210

Maggioranza 106

Voti favorevoli 181

Voti contrari 29

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEI DUE TRATTATI DI ZURIGO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge che convalida il regio decreto 1° dicembre 1859 relativo ai due trattati conchiusi, il primo tra la Sardegna e la Francia, ed il secondo tra la Sardegna, la Francia e l'Austria, sottoscritti ambidue a Zurigo il 10 novembre 1859.

Ne darò lettura:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato conchiuso tra la Sardegna e la Francia, ed a quello conchiuso tra la Sardegna, l'Austria e la Francia, sottoscritti ambidue a Zurigo addì 10 del mese di novembre, l'anno del Signore mille ottocento

cinquantanove, le ratificazioni dei quali vennero colà scambiate il 21 dello stesso mese. »

La discussione generale è aperta.

PRESIDENTE. Il deputato Cotta-Ramusino ha facoltà di parlare.

COTTA-RAMUSINO. Signori, sono sottoposti all'approvazione della Camera i trattati conchiusi colla Francia, e colla Francia e coll'Austria. Le condizioni di questi trattati non sono certamente tali da rendere soddisfatti intieramente i desiderii degli Italiani, poichè allora soltanto potranno ritenersi compiuti quando più nessuna parte d'Italia sarà soggetta a potenza che non riconosce principii di giustizia e non rispetta principii d'umanità.

Tuttavia non può negarsi che dall'ultima guerra non siano derivati vantaggi grandissimi al nostro Stato; è quindi a sperarsi che il Ministero presenterà una legge diretta a ripartire fra tutti i regnicoli quei pesi che della guerra medesima furono una conseguenza necessaria,

Ma non è mio intendimento di dimostrare oggi che ragioni di equità e di convenienza politica richieggono che si provveda al pagamento delle requisizioni ed al risarcimento dei danni arrecati dall'armata nemica; piuttosto è desiderio mio di dichiarare apertamente che nelle provincie state invase, quanto furono orrende le vessazioni usate, altrettanto dignitoso fu il contegno delle popolazioni, e mirabile il coraggio di coloro che in così difficili circostanze assunsero l'incarico della pubblica amministrazione.

Aveva, o signori, ben stolte pretese quella vandalica soldatesca, quasichè nel potere dell'uomo fosse di far esistere ciò che non esiste: pretendeva in piccoli villaggi le venisse, con uan prontezza straordinaria, somministrato ciò che difficilmente si sarebbe potuto trovare in grandi città. Ad ogni opposizione, ad ogni ragionata osservazione usava minacce d'ogni sorta, e ben frequentemente sortivano dalla sua bocca le parole *prigione, fucilazione, incendio, saccheggio*; nè della minaccia mancava talvolta l'esecuzione. Vile e fuggiasca in faccia all'eroico nostro esercito, essa ben era prepotente contro l'inerte cittadino. Contro donne, contro fanciulli, contro poveri e vecchi commetteva atti nefandi tanti e tali, che per me troppo penoso sarebbe il richiamarli alla mente, e per voi cosa troppo dolorosa sarebbe il sentirne la narrazione.

In mezzo a sì gravi molestie, quale fu pertanto il contegno dei cittadini? Essi usarono tutta quella prudenza che poteva essere necessaria in sì pericolosi momenti, ma non fecero in alcuna circostanza azione che di viltà potesse essere tacciata.

Ciò essendo, mancherei ad uno stretto obbligo mio quando non rivolgessi preghiera al Ministero di più oltre non serbare silenzio sull'operato di quei Comitati che spontaneamente in allora si istituirono per mantenere l'ordine e la tranquillità pubblica. La coscienza di aver fatto il proprio dovere può essere individualmente per un uomo largo compenso, ma questo socialmente non basta, poichè nell'interesse medesimo della società le generose azioni vogliono essere pubblicamente riconosciute ed all'uopo premiate. Questa osservazione è, a mio credere, per se sola valevole a comprovare che la mia domanda si appoggia ai principii di giustizia e di pubblica utilità; esprimerò quindi, senz'altro dire, la mia piena fiducia che dal Ministero sarà favorevolmente accolta ed assecondata. (*Bravo!*)

DI CAVOUR, presidente del Consiglio. L'onorevole deputato Cotta-Ramusino, ricordando le deplorabili conseguenze dell'invasione di alcune delle nostre provincie dall'esercito austriaco, esponeva come quelle popolazioni conservassero in tali dolorose circostanze contegno dignitoso, degno di liberi cittadini.

Egli aggiungeva altresì come e le autorità municipali ed alcuni Comitati spontaneamente formati da alcuni personaggi che si erano disposti a sacrificarsi pel bene dei loro concittadini fossero meritevoli di speciale encomio.

Ben lungi dal contraddire a queste parole dettate da un testimone oculare dei penosi eventi ora ricordati, mi associerò anzi al preopinante per far fede avanti al Parlamento ed alla nazione come nel complesso gli abitanti delle provincie della Lomellina, del Novarese, del Vercellese e del Vogherese s'ansi degnamente comportati. Nè il Governo falli al dovere che gli incumbeva di riconoscere questa nobile condotta, giacchè egli ebbe ad esternare in modo generale il suo sentimento d'approvazione, e lo manifestò altresì in modo speciale a parecchi municipi.

Io non credo sia il caso di addivenire ad una speciale disposizione; penso che debba bastare a quelle popolazioni l'espressione dei sentimenti che fu fatta per parte del Governo, e la solenne testimonianza che io, come ministro a quei tempi, ed ora come organo del Governo del Re, mi piaccio di render loro dinanzi al Parlamento ed al paese.

COTTA-RAMUSINO. Io sono soddisfatto della pubblica dichiarazione che l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri ha voluto fare alla presenza della Camera, e così alla presenza della nazione. Dopo questa dichiarazione, io posso dire che l'operato in generale dei Comitati che si sono costituiti per mantenere l'ordine e la tranquillità pubblica accolsero per parte del Ministero una piena approvazione. E questo era appunto quanto desideravo di ottenere. Approfitto pertanto di quest'occasione per dichiarare a nome dei miei concittadini che, siccome fecero molti sacrifici in occasione

dell'ultima guerra, sono disposti a farne dei maggiori tutta-volta lo richiegga l'interesse generale del paese. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Mancando un numero considerevole di deputati onde essere nel numero legale, io mi trovo costretto a sciogliere l'adunanza, e rimandare questa discussione a lunedì.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per lunedì:

1° Verificazione dei poteri;

2° Seguito della discussione del progetto di legge per convalidazione del regio decreto 1° dicembre 1859 relativo ai due trattati conclusi, il primo tra la Sardegna e la Francia, ed il secondo tra la Sardegna, la Francia e l'Austria, sottoscritti ambidue a Zurigo il 10 novembre 1859;

Discussione dei progetti di legge:

3° Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero della marina per noleggi, trasporti, indennità diverse;

4° Maggiore spesa sul bilancio 1860 del Ministero dell'istruzione pubblica per riparazioni al fabbricato dell'università di Cagliari;

5° Spesa straordinaria sui bilanci 1859 e 1860 del Ministero dell'interno per la mobilitazione della guardia nazionale;

6° Convenzione per la permuta del palazzo demaniale *Il Marino* con quello municipale *Il Broletto* nella città di Milano.